SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 175

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 28 luglio 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'interno

Presidenza del Consiglio dei ministri

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 3

Agenzia italiana del farmaco

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 giugno 2022, n. **102**.

Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, relativamente agli uffici centrali e articolazioni territoriali della Direzione generale dell'esecuzione penale esterna e di messa alla prova del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e, in particolare, l'articolo 35, comma 5;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, e, in particolare, l'articolo 17, commi 1, 2 e 5;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, in particolare, gli articoli 4, comma 4, 5, 16, 17, 18, 19;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'articolo 1, comma 864, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133, recante «Regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 99, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, recante «Regolamento concernente organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, nonché dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2020, n. 175, contenente «Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, in materia di articolazioni decentrate dell'organizzazione giudiziaria»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 aprile 2022, n. 54, contenente «Modifiche al regolamento di riorganizzazione del ministero della giustizia di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 e al regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro della giustizia, nonché dell'organismo indipendente di valutazione di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100»;

Sentite le organizzazioni sindacali di settore;

Ritenuto, per ragioni di speditezza, di non avvalersi della facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 35, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 22 giugno 2022;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la tabella C è sostituita da quella di cui all'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto;

b) la tabella F è sostituita da quella di cui all'allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. All'individuazione nonché alla definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale degli uffici centrali e delle articolazioni territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, si provvede, nei limiti della vigente dotazione organica, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Clausola d'invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 giugno 2022

Il Presidente del Consiglio dei ministri
DRAGHI

Il Ministro della giustizia
CARTABIA

Il Ministro per la pubblica amministrazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 1933
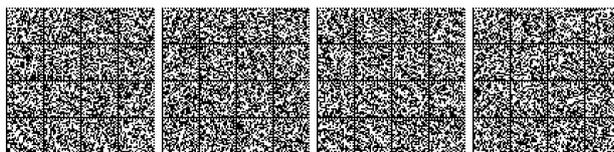
Allegato I

"Tabella C
(articolo 16, comma 4)

Ministero della giustizia	
Dotazione organica complessiva del personale dirigenziale	
Qualifiche dirigenziali – carriera amministrativa	Dotazione organica
Dirigenti 1^ fascia	20
Dirigenti 2^ fascia	392
Totale Dirigenti	412
Qualifiche dirigenziali – carriera penitenziaria	Dotazione organica
Dirigenti generali penitenziari	18
Dirigenti penitenziari	352
Totale Dirigenti	370

"
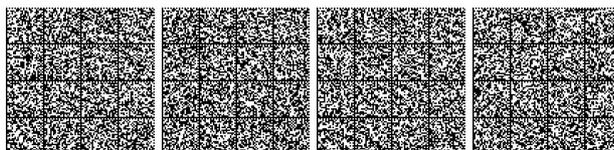
Allegato II

“Tabella F
(articolo 16, comma 4)

Ministero della giustizia	
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità	
Dotazione organico complessiva del personale amministrativo	
Qualifiche dirigenziali	Dotazione organica
Dirigenti 1^ fascia – carriera amministrativa	3
Dirigente generale penitenziario	1
Dirigenti 2^ fascia – carriera amministrativa	17
Dirigenti esecuzione penale esterna e IPM – carriera penitenziaria	52
Totale Dirigenti	73
Aree	Dotazione organica
Terza Area	3273
Seconda Area	1182
Prima Area	115
Totale qualifiche dirigenziali	73
Totale aree	4570
Totale complessivo	4643

”

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza elle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), convertito con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233:

«Art. 35 *(Rafforzamento organizzativo in materia di Giustizia)*. — 1. - 4. (*Omissis*).

5. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dai commi 2, 3, 4 e 4-*bis*, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2022, il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo stesso regolamento il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

6. e 7. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 1, 2 e 5, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79:

«Art. 17 *(Misure di potenziamento dell'esecuzione penale esterna e rideterminazione della dotazione organica dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, nonché autorizzazione all'assunzione)*. — 1. Ai fini del rafforzamento delle misure per l'esecuzione penale esterna e per garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, la dotazione organica dei dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna è incrementata di 11 unità. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 521.938 per l'anno 2022, di euro 1.043.876 per l'anno 2023, di euro 1.071.475 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 1.099.074 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 1.126.674 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di euro 1.154.273 annui a decorrere dall'anno 2030.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1.092 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 895 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 197 unità dell'Area II, posizione economica F2. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 7.791.328 per l'anno 2022 e di euro 46.747.967 annui a decorrere dall'anno 2023.

3. - 4. (*Omissis*).

5. Ai fini dell'adeguamento delle tabelle concernenti le dotazioni organiche di personale dirigenziale penitenziario e del personale non dirigenziale, indicate nel regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si provvede ai sensi dell'articolo 35, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

6. - 7. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo degli articoli 4, comma 4, e 5, 16, 17, 18 e 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 4 *(Disposizioni sull'organizzazione)*. — 1.-3. (*Omissis*).

4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

4-*bis*. – 6. (*Omissis*).»

«Art. 5 *(I dipartimenti)*. — 1. I dipartimenti sono costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.

2. L'incarico di capo del dipartimento viene conferito in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
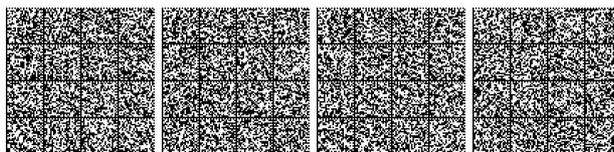
3. Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del ministro.

4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso.

5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:

a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del ministro;

b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse;

c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento;

d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;

e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del dipartimento;

f) è sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

g) può proporre al ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;

h) è sentito dal ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

6. Con le modalità di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento.»

«Art. 16 *(Attribuzioni)*. — 1. Il ministero di grazia e giustizia e il ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di ministro della giustizia e ministero della giustizia.

2. Il ministero della giustizia svolge le funzioni e i compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti in materia di giustizia e attività giudiziaria ed esecuzione delle pene, rapporti con il consiglio superiore della magistratura, attribuzioni concernenti i magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini professionali, archivi notarili, cooperazione internazionale in materia civile e penale.

3. Il ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree funzionali:

a) servizi relativi alla attività giudiziaria: gestione amministrativa dell'attività giudiziaria in ambito civile e penale; attività preliminare all'esercizio da parte del ministro delle sue competenze in materia processuale; casellario giudiziale; cooperazione internazionale in materia civile e penale; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza;

b) organizzazione e servizi della giustizia: organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; gestione amministrativa del personale amministrativo e dei mezzi e strumenti necessari; attività relative alle competenze del ministro in ordine ai magistrati; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza;

c) servizi dell'amministrazione penitenziaria: gestione amministrativa del personale e dei beni della amministrazione penitenziaria; svolgimento dei compiti relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene e delle misure di sicurezza detentive; svolgimento dei compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei detenuti e degli internati;

d) servizi relativi alla giustizia minorile: svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero della giustizia in materia di minori e gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi;

d-*bis*) servizi per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione: gestione dei processi e delle risorse connessi alle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della innovazione; gestione della raccolta, organizzazione e analisi dei dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia; attuazione delle procedure di raccolta dei dati e della relativa elaborazione statistica secondo criteri di completezza, affidabilità, trasparenza e pubblicità; monitoraggio dell'efficienza del servizio giustizia con particolare riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi di definizione dei procedimenti negli uffici giudiziari; coordinamento della programmazione delle attività della politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione.

3-*bis*. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti indicati al comma 3, il Ministero della giustizia, fermo il disposto dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, provvede ad effettuare l'accesso diretto ai dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia, anche se raccolti dagli uffici giudiziari.

4. Relativamente all'ispettorato generale restano salve le disposizioni della legge 12 agosto 1962, n. 1311 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195.»

«Art. 17 *(Ordinamento)*. — 1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a cinque, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo.»

«Art. 18 *(Incarichi dirigenziali)*. — 1. Agli uffici di diretta collaborazione con il ministro ed ai dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative, i professori e ricercatori universitari, gli avvocati dello Stato, gli avvocati; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche soggetti estranei all'amministrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

2. Agli uffici dirigenziali generali istituiti all'interno dei dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed i magistrati della giurisdizione ordinaria; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche gli altri soggetti elencati al comma 1.»

«Art. 19 *(Magistrati)*. — 1. Il numero massimo dei magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura e destinati al Ministero non deve superare le 65 unità.».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 864, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):

«(*Omissis*)

864. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria, la vigente dotazione organica del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è aumentata di 100 unità di personale appartenente all'Area III.

(*Omissis*).».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79:

«Art. 17 *(Misure di potenziamento dell'esecuzione penale esterna e rideterminazione della dotazione organica dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, nonché autorizzazione all'assunzione)*. — 1. Ai fini del rafforzamento delle misure per l'esecuzione penale esterna e per garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, la dotazione organica dei dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna è incrementata di 11 unità. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 521.938 per l'anno 2022, di euro 1.043.876 per l'anno 2023, di euro 1.071.475 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 1.099.074 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 1.126.674 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di euro 1.154.273 annui a decorrere dall'anno 2030.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1.092 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 895 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 197 unità dell'Area II, posizione economica F2. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 7.791.328 per l'anno 2022 e di euro 46.747.967 annui a decorrere dall'anno 2023.

3. In attuazione di quanto disposto al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza 1° luglio 2022, del citato contingente di personale dirigenziale, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Per la copertura della dotazione organica conseguente a quanto disposto dal comma 2 il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e in data non anteriore al 1° novembre 2022, 1.092 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui 895 appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 197 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2, mediante l'espletamento di procedure concorsuali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto e in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali dell'amministrazione per la giustizia minorile e di comunità previste dalla normativa vigente. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro 30 giorni dalle assunzioni, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi dei precedenti commi e i relativi oneri sostenuti.

5. Ai fini dell'adeguamento delle tabelle concernenti le dotazioni organiche di personale dirigenziale penitenziario e del personale non dirigenziale, indicate nel regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si provvede ai sensi dell'articolo 35, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

6. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui ai commi 3 e 4 è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2022.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 6 del presente articolo pari a euro 10.313.266 per l'anno 2022, a euro 47.791.843 per l'anno 2023, a euro 47.819.442 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a euro 47.847.041 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a euro 47.874.641 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e a euro 47.902.240 annui a decorrere dall'anno 2030 si provvede:

a) quanto ad euro 10.313.266 per l'anno 2022 e ad euro 17.500.000 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto ad euro 30.291.843 per l'anno 2023, euro 30.319.442 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, euro 30.347.041 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, euro 30.374.641 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 ed euro 30.402.240 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021 n. 234.».

— Per l'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e per l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 199, n. 300, si vedano le note alle premesse.

22G00112

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 giugno 2022, n. **103**.

Regolamento relativo ai requisiti e alle modalità di accesso, nonché ai requisiti di idoneità psicofisica per gli atleti paralimpici, alla «Sezione paralimpica Fiamme Oro» della Polizia di Stato e al reimpiego del personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia» e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, che demanda a un regolamento ministeriale la determinazione dei requisiti di idoneità attitudinale al servizio di polizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica» e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, che demanda a un regolamento ministeriale, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, la determinazione dei requisiti di idoneità attitudinale al servizio necessaria per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, recante «Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto l'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, recante «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *f)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124»;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle
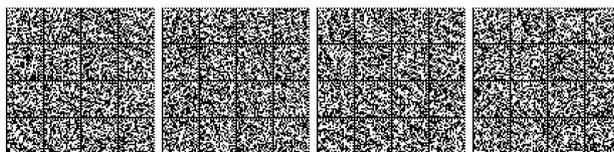
Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazioni»;

Visto l'articolo 44 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante «Attuazione e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, recante il regolamento di servizio dell'amministrazione della pubblica sicurezza e, in particolare, l'articolo 77, che ha, tra l'altro, previsto la costituzione dei Gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e, in particolare, l'articolo 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 393, recante «Regolamento concernente modalità per l'assunzione di atleti nei Gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro"»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 1983, recante «Regolamento degli Istituti di istruzione»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 maggio 1985, recante «Individuazione degli Istituti di istruzione della Polizia di Stato»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, recante «Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 febbraio 2020, recante «Nuova organizzazione di livello dirigenziale non generale del Dipartimento della pubblica sicurezza»;

Visti lo Statuto e il Regolamento dei Gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro», adottati con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 12 gennaio 2017;

Visto il decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 28 febbraio 2019, recante «Modalità per l'impiego nella sezione paralimpica dei Gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro" del personale della Polizia di Stato inidoneo al servizio di polizia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e di quello che accede al Ruolo d'onore»;

Acquisito il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Sentiti il Ministro per le disabilità, il Dipartimento per lo sport e il Comitato Italiano Paralimpico;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 2022;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, riscontrata dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 5711 P- del 16 giugno 2022;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del pubblico concorso per titoli per il reclutamento nei Gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro», di seguito «Sezione paralimpica Fiamme Oro», di atleti tesserati presso le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico, di seguito C.I.P., i relativi requisiti di partecipazione, i requisiti di idoneità psicofisica differenti da quelli previsti per gli altri ruoli della Polizia di Stato, nonché il reimpiego nei ruoli della Polizia di Stato del personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica.

Art. 2.

Reclutamento degli atleti paralimpici

1. L'accesso alla «Sezione paralimpica Fiamme Oro» istituita nell'ambito dei ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica, con la qualifica di agente tecnico, avviene mediante il pubblico concorso per titoli di cui all'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, assicurando che l'aliquota complessiva degli atleti paralimpici non superi il limite massimo del cinque per cento rispetto alla dotazione organica di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 393, e rendendo indisponibile un corrispondente numero di posti nei ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica.

Art. 3.

Requisiti di partecipazione e cause di esclusione dal concorso

1. Fermi restando i requisiti per l'accesso alla qualifica di agente tecnico del ruolo del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica della Polizia di Stato, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nonché il possesso del titolo di studio di cui all'articolo 6, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, la partecipazione ai concorsi di cui al presente regolamento è riservata agli atleti di interesse paralimpico con l'età di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, anche se obiettori di coscienza.

2. Gli atleti di cui al comma 1 devono essere riconosciuti dal C.I.P. atleti di interesse nazionale e paralimpico, secondo le disposizioni da questo impartite, tesserati presso le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.I.P. e in possesso di almeno uno dei titoli sportivi paralimpici indicati nella tabella A, allegata al presente regolamento e che ne costituisce parte integrante.
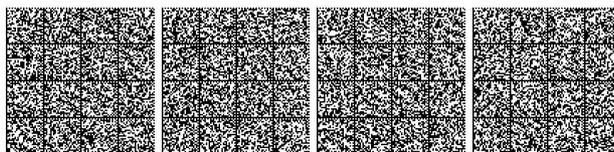
3. L'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede d'ufficio ad accertare i requisiti della condotta e ogni altro requisito previsto dalla normativa vigente.

4. L'esclusione dal concorso è disposta con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 4.

Bando di concorso

1. Il concorso è indetto con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Nel bando di concorso sono indicati:

a) il numero dei posti messi a concorso per ciascuna delle discipline sportive paralimpiche interessate ovvero per ciascuna specialità nell'ambito delle stesse;

b) le categorie di disabilità richieste ai candidati, secondo le classificazioni funzionali e in base alla disciplina sportiva praticata, tenendo conto delle determinazioni adottate dall'I.P.C. (*International Paralympic Committee*) e dalle Federazioni sportive di riferimento;

c) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;

d) i limiti minimo e massimo di età previsti per la partecipazione, in ragione della disciplina sportiva, ai sensi dell'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

e) i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;

f) i titoli valutabili e i relativi punteggi massimi attribuibili, nell'ambito delle categorie di titoli indicati nella tabella A, nonché le modalità e i termini di presentazione della relativa documentazione;

g) i titoli di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nonché i termini e le modalità della loro presentazione;

h) gli accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale, con riferimento alla categoria di atleti paralimpici per i quali è indetto il concorso;

i) ogni altra prescrizione o notizia utile.

Art. 5.

Requisiti di idoneità

1. L'ammissione ai concorsi di cui al presente regolamento è subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica e attitudinale.

2. I requisiti di idoneità si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti; l'eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo non rileva ai fini dell'idoneità.

3. All'atto della presentazione all'accertamento dei requisiti psicofisici, i candidati debbono esibire certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica riferito alla disciplina per la quale concorrono e recante data non anteriore a trenta giorni prima dell'accertamento.

4. I candidati ai concorsi pubblici per titoli per l'accesso alla «Sezione paralimpica Fiamme Oro» devono possedere i requisiti di idoneità fisica richiesti per l'attività sportiva paralimpica esercitata, secondo criteri fissati dal C.I.P.

5. Costituiscono cause di non idoneità:

a) i tatuaggi che per la loro sede e natura siano contrari al decoro o arrecanti discredito alle Istituzioni della Repubblica o che per il loro contenuto siano indice di disturbi della personalità;

b) l'uso, anche occasionale, di sostanze psicoattive, salvo documentate finalità terapeutiche, nonché l'abuso di sostanze alcoliche;

c) i disturbi dello spettro della schizofrenia e altri disturbi psicotici; il disturbo bipolare e i disturbi correlati; il disturbo depressivo maggiore; i disturbi di personalità paranoide, schizoide, schizotipico, antisociale e *borderline*; le disabilità intellettive e i disturbi neurocognitivi maggiori.

6. L'accertamento dell'idoneità attitudinale, a cui accedono i soli candidati risultati in possesso dell'idoneità psicofisica, è diretto a verificare, secondo la tabella B, allegata al presente regolamento e di cui costituisce parte integrante, e ai soli fini del servizio di polizia svolto nella «Sezione paralimpica Fiamme Oro» nonché delle attività in sede di reimpiego, la sussistenza dei requisiti attitudinali indicati dal decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, nei limiti di compatibilità con i particolari requisiti psicofisici previsti.

7. Il giudizio di idoneità è definitivo e, qualora negativo, comporta l'esclusione dal concorso disposta con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 6.

Commissioni

1. La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e qualifiche equiparate, ed è composta da:

a) un funzionario di qualifica dirigenziale della carriera dei funzionari di Polizia in servizio presso la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato;

b) un funzionario della carriera dei funzionari di Polizia, con qualifica non superiore a vice questore, in servizio presso uffici, reparti e istituti periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza aventi competenza sul territorio della Città metropolitana di Roma capitale;

c) un rappresentante del C.I.P.

2. Uno dei componenti, compreso il Presidente, di cui al comma precedente, deve prestare servizio presso l'Ufficio per i Gruppi sportivi della Polizia di Stato della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

4. Gli accertamenti psicofisici sono effettuati da un'apposita commissione, da nominarsi con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, composta da un primo dirigente medico della Polizia di Stato, che la presiede, e da due funzionari della carriera dei medici di Polizia con qualifica inferiore a primo dirigente medico.

5. Gli accertamenti attitudinali sono effettuati da un'apposita commissione, da nominarsi con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica si-

curezza, nella medesima composizione prevista per gli accertamenti attitudinali per l'accesso alla qualifica di agente tecnico del ruolo del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica della Polizia di Stato.

Art. 7.

Titoli valutabili

1. Le categorie di titoli ed i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse sono riportati nella tabella A.

2. La valutazione è limitata ai titoli indicati nella domanda di partecipazione da parte dei candidati risultati idonei ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, purché posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

3. Ai fini della valutazione dei titoli sportivi, sono presi in considerazione solo quelli certificati dal C.I.P. ed acquisiti nei ventiquattro mesi precedenti alla data di pubblicazione del bando che indice il concorso.

4. La commissione esaminatrice predetermina i criteri necessari per la valutazione dei titoli e per l'attribuzione dei relativi punteggi e annota i titoli valutabili attribuendo i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali, allegate ai relativi verbali, di cui costituiscono parte integrante, con sottoscrizione anche digitale.

Art. 8.

Dichiarazione dei vincitori e avvio al corso e all'attività sportiva presso la «Sezione paralimpica Fiamme Oro»

1. Al termine del concorso, con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, pubblicato sul sito istituzionale della Polizia di Stato, con avviso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono approvate le graduatorie di merito relative alle singole discipline sportive sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli e sono dichiarati i vincitori del concorso.

2. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti tecnici del ruolo del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica e sono ammessi alla frequenza di uno specifico corso di formazione, da svolgersi anche con modalità telematiche, a carattere teorico-pratico, della durata di sei mesi, suddivisi in un periodo di formazione teorica e un periodo di formazione ed applicazione pratica presso la rispettiva «Sezione paralimpica Fiamme Oro», istituito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

3. Gli allievi agenti, al termine del corso di formazione, superato l'esame finale e ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia, prestano giuramento e sono nominati agenti tecnici in prova, secondo la graduatoria di fine corso. Superato il periodo di prova, da svolgersi presso la «Sezione paralimpica Fiamme Oro» del Centro nazionale Fiamme Oro a cui sono assegnati, gli agenti tecnici in prova sono nominati agenti tecnici e confermati nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami di fine corso.

4. Agli appartenenti ai ruoli tecnici della «Sezione paralimpica Fiamme Oro» è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria, limitatamente alle attività sportive paralimpiche svolte, nonché alle specifiche funzioni esercitate in sede di reimpiego ai sensi dell'articolo 9.

5. Fermo restando il giudizio di idoneità espresso all'atto dell'ammissione sulla base di requisiti differenti da quelli previsti per gli altri ruoli della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, per il personale di cui al presente regolamento non è prevista l'idoneità al tiro e alle tecniche operative.

Art. 9.

Impiego in altre attività istituzionali della Polizia di Stato

1. Gli atleti di cui all'articolo 1 perdono l'idoneità all'attività nella «Sezione paralimpica Fiamme Oro» in caso di:

a) perdita, accertata dagli organismi medico sanitari preposti, dei requisiti di idoneità sportiva necessari per l'espletamento della disciplina sportiva praticata nell'ambito della «Sezione paralimpica Fiamme Oro»;

b) perdita della qualità di atleta di interesse paralimpico per un periodo superiore a sei mesi;

c) sospensione definitiva disposta dal competente organo di giustizia sportiva per un periodo superiore agli undici mesi;

d) accoglimento della domanda di cessazione dall'attività sportiva paralimpica presentata dall'atleta.

2. Gli atleti paralimpici di cui al comma 1 sono destinati, con decreto del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, ad altri compiti di istituto ed impiegati, preferibilmente, in attività istituzionali di supporto tecnico-sportivo, addestrativo, formativo e amministrativo nella «Sezione paralimpica Fiamme Oro».

3. Gli atleti paralimpici, cessata l'attività sportiva, frequentano un corso di aggiornamento professionale, della durata non superiore a tre mesi, da svolgersi anche con modalità telematiche, istituito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 10.

Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente regolamento sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2022

Il Ministro: LAMORGESE

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa,reg.ne n. 1945

TABELLA A
(articolo 3, comma 2)

TITOLI SPORTIVI PARALIMPICI
CERTIFICATI DAL C.I.P.

1. Paralimpiadi: piazzamento dal 1° al 10° posto a scalare, piazzamento oltre il 10° posto, conseguimento record olimpico (fino a punti 40 per il primo posto);
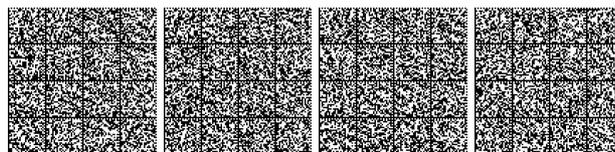
2. Campionati Mondiali: piazzamento dal 1° al 10° posto a scalare, piazzamento oltre il 10° posto, conseguimento record mondiale (fino a punti 35 per il primo posto);

3. Classifica finale di Coppa del Mondo: piazzamento dal 1° al 10° posto a scalare, piazzamento oltre il 10° posto (fino a punti 30 per il primo posto);

4. Campionati Europei: piazzamento dal 1° al 10° posto a scalare, piazzamento oltre il 10° posto, conseguimento record europeo (fino a punti 25 per il primo posto);

5. Prove di Coppa del Mondo: piazzamento dal 1° al 10° posto a scalare, piazzamento oltre il 10° posto (fino a punti 15 per il primo posto);

6. Campionati Italiani: piazzamento dal 1° al 3° posto (fino a punti 10 per il primo posto).

TABELLA B
(articolo 5, comma 6)

REQUISITI ATTITUDINALI RICHIESTI PER IL RECLUTAMENTO DI ATLETI TESSERATI PRESSO LE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI RICONOSCIUTE DAL COMITATO ITALIANO PARALIMPICO DA PARTE DEI GRUPPI SPORTIVI «POLIZIA DI STATO-FIAMME ORO»

a) livello evolutivo: una maturazione globale che esprima una sintonica integrazione della personalità, con riferimento alla sicurezza nelle proprie potenzialità ed al senso di responsabilità;

b) controllo emotivo: una stabilità emotiva che consenta di contenere le proprie reazioni emotivo-comportamentali e che attraverso l'autocontrollo e la volitività aumenti il senso di autoefficacia;

c) capacità intellettiva: delle facoltà intellettive che favoriscano un positivo reimpiego in compiti di supporto (prevalentemente tecnico) e che implichino capacità di attenzione, di memorizzazione e che consentano una comunicazione efficace;

d) socialità: un comportamento sociale che evidenzi una capacità di stabilire e gestire in modo soddisfacente rapporti con l'ambiente di lavoro, tenuto conto dell'adattabilità, della motivazione, dello spirito di collaborazione e del senso di appartenenza al gruppo.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 (Regolamenti). — 1. -2. (*Omissis*)

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. – 4-*ter* (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 6, commi 1 e 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia):

«Art. 6 *(Nomina ad agente)*. — 1. L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esame, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento;

c) efficienza e idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

e) qualità di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.

1-*bis*. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera *d)*, per l'accesso ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro» è sufficiente il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

2. – 7. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica):

«Art. 5 *(Nomina ad agente tecnico)*. — 1. (*Omissis*).

2. L'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati è accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2-*bis*. (*Omissis*).

3. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti tecnici e sono destinati a frequentare un corso di formazione a carattere teorico-pratico della durata di sei mesi

4. – 8. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro):

«Art. 28 *(Personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*. — 1. Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato ai sensi del presente articolo non può essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età.».

— Si riporta il testo dell'art. 44 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo):

«Art. 44 *(Tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici da parte dei gruppi sportivi della Polizia di Stato-Fiamme Oro)*. — 1. I gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro», di seguito denominati «Fiamme Oro», tesserano gli atleti paralimpici, inserendoli in un'apposita Sezione paralimpica composta anche da non appartenenti alla Polizia di Stato. La Sezione cura lo sviluppo tecnico agonistico delle attività sportive degli atleti disabili, con particolare riferimento agli atleti riconosciuti di interesse nazionale.

2. Le modalità gestionali ed organizzative della Sezione paralimpica, sono disciplinate con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

3. Le «Fiamme Oro» reclutano, nel limite del 5 per cento dell'organico del medesimo gruppo sportivo, atleti tesserati nel Comitato Italiano Paralimpico attraverso pubblico concorso per titoli i cui requisiti e modalità sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Il reclutamento degli atleti paralimpici avviene nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.
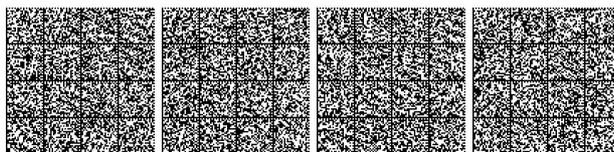
4. Con lo stesso regolamento sono altresì disciplinati i requisiti di idoneità psicofisica degli atleti paralimpici, differenti da quelli previsti per gli altri ruoli della Polizia di Stato, nonché il reimpiego nei ruoli della Polizia di Stato del personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

5. Gli atleti reclutati ai sensi del comma 3 sono inseriti nella Sezione paralimpica di cui al comma 1 istituita, nell'ambito dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici, ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

6. Agli atleti di cui al presente articolo sono riconosciute le medesime qualifiche, pari progressione di carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale appartenente al ruolo iniziale del Gruppo sportivo.».

— Si riporta il testo dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 (Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza):

«Art. 77 *(Attività sportiva)*. — L'Amministrazione della pubblica sicurezza cura e promuove l'esercizio della pratica sportiva del personale in servizio, al fine di consentire la preparazione e il ritempramento psicofisico necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali, predisponendo le necessarie infrastrutture e attraverso la costituzione di gruppi sportivi, che assumono la denominazione «Polizia di Stato-Fiamme Oro», partecipa alle attività agonistiche locali, nazionali ed internazionali.

Ai suindicati fini, l'Amministrazione della pubblica sicurezza stipula appositi accordi o convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano. Fino alla stipula di nuovo accordo o convenzione vige quello stipulato il 12 agosto 1954.

L'Amministrazione, salvo particolari esigenze di servizio, consente, inoltre, che propri atleti partecipino alle preparazioni individuali o collettive organizzate dalle federazioni sportive nazionali o dalle Forze armate, in vista della partecipazione a gare nazionali o internazionali ufficiali.

Gli appartenenti alla Polizia di Stato che hanno svolto attività agonistica possono essere utilizzati per l'addestramento del personale.

Ai fini del coordinamento dell'attività dei gruppi sportivi, è istituito nell'ambito della direzione centrale per gli affari generali del Dipartimento della pubblica sicurezza un apposito ufficio al quale è preposto un primo dirigente della Polizia di Stato.».

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi):

«Art. 5 *(Categorie riservatarie e preferenze)*. — 1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:

1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso;

2) riserva di posti ai sensi dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;

3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell'articolo 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.

4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

19) gli invalidi ed i mutilati civili;

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;

20-*bis*) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato.

5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

c) dalla maggiore età.».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 44, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, v. nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 393 «Regolamento concernente modalità per l'ammissione di atleti nei Gruppi sportivi "Polizia di Stato – Fiamme Oro"»:

«Art. 1 *(Assunzione degli atleti)*. — 1. L'accesso ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro», di seguito denominati «Fiamme Oro», avviene, nel limite delle vacanze organiche del ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato e nell'àmbito di un contingente complessivo non superiore a quattrocento unità, mediante pubblico concorso, per titoli, riservato ad atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali, in possesso di almeno uno dei titoli valutabili di cui alla tabella A, categoria I, e dei requisiti previsti per l'accesso al predetto ruolo.».

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 6, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, v. nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, v. nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, v. nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, v. nelle note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, v. nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 44 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, v. nelle note alle premesse.

22G00111
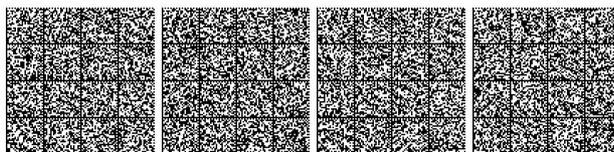
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 2022.

Scioglimento del consiglio comunale di Castelluccio Valmaggiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Castelluccio Valmaggiore (Foggia);

Considerato altresì che, in data 21 giugno 2022, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Castelluccio Valmaggiore (Foggia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 11 luglio 2022

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Castelluccio Valmaggiore (Foggia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Rocco Grilli.

Il citato amministratore, in data 21 giugno 2022, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castelluccio Valmaggiore (Foggia).

Roma, 30 giugno 2022

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

22A04217

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 2022.

Scioglimento del consiglio comunale di Ferrara di Monte Baldo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Ferrara di Monte Baldo (Verona);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 3 giugno 2022, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ferrara di Monte Baldo (Verona) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Nicola Noviello è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 luglio 2022

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ferrara di Monte Baldo (Verona) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, con contestuale elezione del sindaco nella persona della signora Serena Cubico.

Il citato amministratore, in data 3 giugno 2022, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Verona ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato dispo-

nendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 24 giugno 2022.
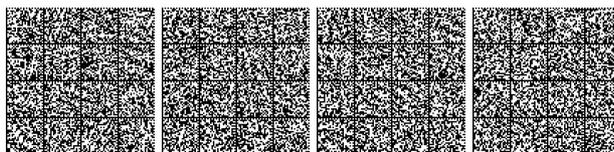
Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ferrara di Monte Baldo (Verona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Nicola Noviello, dirigente di seconda fascia in servizio presso la Prefettura di Verona.

Roma, 30 giugno 2022

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

22A04218

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 2022.

Sostituzione di un componente del Consiglio dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DALLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, recante nuove norme relative all'ordine della «Stella d'Italia;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 168 del 6 luglio 2020, con il quale sono stati nominati i membri del Consiglio dell'Ordine della Stella d'Italia;

Considerato che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica sono rispettivamente presidente e membro di diritto del Consiglio dell'Ordine della Stella d'Italia;

Considerata la necessità di sostituire un membro del Consiglio dell'Ordine della Stella d'Italia, l'ambasciatore Michele Baiano, già vice segretario generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, perché assegnato ad altro incarico;

Considerato che i membri diversi da quelli di diritto devono essere individuati tra i funzionari dell'amministrazione dello Stato;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

Il Ministro plenipotenziario Carlo Lo Cascio, vice segretario generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è nominato membro del Consiglio dell'Ordine della «Stella d'Italia», in sostituzione dell'ambasciatore Michele Baiano.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 13 luglio 2022

MATTARELLA

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

22A04216

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 luglio 2022.

Autorizzazione alla riscossione coattiva a mezzo ruolo dei crediti vantati da Acquedotto del Fiora S.p.a., relativi alla tariffa del servizio idrico integrato.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 17 del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999, il quale dispone, tra l'altro, che può essere effettuata con ruolo la riscossione coattiva della tariffa di cui all'art. 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Visto il comma 3-*bis*, del predetto art. 17, del decreto legislativo n. 46 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma 151, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di
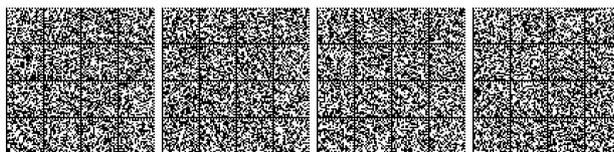
specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il quale prevedeva che «A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'art. 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate»;

Visto l'art. 5, comma 6, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», che ha modificato il citato art. 2, comma, 2 del decreto-legge n. 193 del 2016, sopprimendo le parole da «e, fermo restando quanto» fino a «delle società da esse partecipate»;

Viste le ordinanze n. 14628 del 4 luglio 2011 e n. 17628 del 29 agosto 2011, con le quali la Corte di cassazione, Sezione III, ha stabilito che «per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 46 del 1999 articoli 17 e 21 salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 17, commi 3-*bis* e 3-*ter*, per l'iscrizione a ruolo della tariffa del servizio idrico integrato, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, art. 156 che costituisce un'entrata di diritto privato, è necessario che la stessa tariffa risulti da titolo avente efficacia esecutiva.»;

Considerato che Acquedotto del Fiora S.p.a., partecipata dal Comune di Grosseto e da altri comuni, gestisce il servizio idrico integrato nel territorio degli stessi, in quanto affidataria della gestione del servizio a seguito di convenzione con l'Autorità idrica Toscana;

Viste le note n. 18273 del 13 aprile 2017 e n. 11951 del 26 aprile 2022 con le quali Acquedotto del Fiora S.p.a. ha chiesto l'autorizzazione alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti inerenti alla tariffa del servizio idrico;

Vista la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 174170 del 20 giugno 2022;

Ravvisata la rilevanza pubblica dei crediti vantati da Acquedotto del Fiora S.p.a., in ragione della natura dell'attività svolta, relativa all'erogazione del servizio idrico integrato;

Ritenuto, pertanto, in linea con le richiamate pronunce della Corte di cassazione, che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 17, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto legislativo n. 46 del 1999;

Considerato che il rilascio della predetta autorizzazione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati da Acquedotto del Fiora S.p.a., partecipata dal Comune di Grosseto e da altri comuni, relativamente alla tariffa del servizio idrico integrato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2022

Il Ministro: FRANCO

22A04259

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 luglio 2022.

Conferma dell'incarico al Consorzio Botticino a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «Botticino».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;
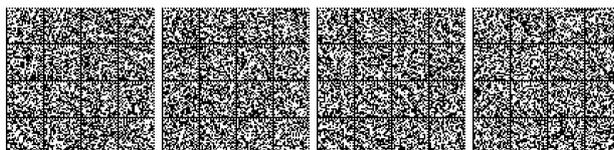
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 2013, n. 8260, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 114 del 17 maggio 2013, successivamente confermato, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio Botticino ed attribuito per un triennio al citato consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Botticino»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che lo statuto del Consorzio Botticino, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio Botticino, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio Botticino può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio Botticino richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Botticino» e per la IGT «Ronchi di Brescia»;

Considerato che il Consorzio Botticino ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la sola DOC «Botticino», mentre non ha dimostrato di possedere la rappresentatività di cui all'art. 41 della citata legge per la IGT «Ronchi di Brescia». Tale verifica è stata eseguita sulla base dell'attestazione rilasciata con la nota prot. n. U-CCPB-2022-0025372 dell'8 marzo 2022, dall'organismo di controllo, CCPB controllo e certificazione, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla citata denominazione di origine;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio Botticino a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOC «Botticino»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 6 maggio 2013, n. 8260, al Consorzio Botticino, con sede legale in Brescia, via della Bornata, n. 65, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOC «Botticino».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 6 maggio 2013, n. 8260, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 luglio 2022

Il dirigente: CAFIERO

22A04221
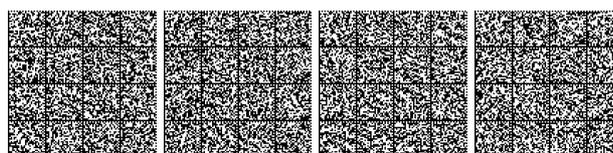
DECRETO 19 luglio 2022.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la valorizzazione e la tutela del Pane di Altamura a DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998 n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pane di Altamura».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti il decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visti il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il regolamento (CE) n. 1291 della Commissione del 18 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 181 del 19 luglio 2003 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Pane di Altamura»;

Visto il decreto ministeriale del 24 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 162 del 15 luglio 2015, successivamente rinnovato, con il quale è stato attribuito per un triennio al consorzio per la valorizzazione e la tutela del Pane di Altamura a DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998 n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Pane di Altamura»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela,

è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «preparatori» nella filiera «prodotti panetteria» individuata all'art. 4, lettera *g)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente con pec del 25 gennaio 2022, (prot. Mipaaf n. 34632 del 26 gennaio 2022) e della attestazione rilasciata dall'organismo di controllo Bioagricert S.r.l., con pec del 26 maggio 2022 (prot. Mipaaf 242485 del 30 maggio 2022) autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Pane di Altamura»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al consorzio per la valorizzazione e la tutela del Pane di Altamura a DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pane di Altamura»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 24 giugno 2015, al Consorzio per la valorizzazione e la tutela del Pane di Altamura a DOP con sede legale in Altamura (BA), via Santa Chiara, n. 11, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998 n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pane di Altamura».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 24 giugno 2015 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 19 luglio 2022

Il dirigente: CAFIERO

22A04220

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 maggio 2022.

Criteri per la nomina di Fintecna nelle procedure di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 19, comma 3-*bis*, comma 3-*ter*, e comma 3-*quater*, decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147 «Misure urgenti in materia di crisi d'impresa»;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39/2004;

Visto l'articolo 39, comma 1, del citato decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in forza del quale con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oggi dello Sviluppo economico), di concerto con il Ministro della giustizia sono stabiliti i requisiti di professionalità e di onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari da nominare a norma rispettivamente dell'art. 8, comma 1, lett. b, e dell'art. 38 del medesimo decreto legislativo n. 270 del 1999;

Visto l'art. 38, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che stabilisce le cause di incompatibilità dei commissari straordinari;

Visto il decreto n. 60/2013 del 10 aprile 2013 «Regolamento recante i requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ai sensi dell'articolo 39 comma 1 del decreto legislativo 8 luglio 270 del 1999»;

Visto il decrto ministeriale 28 luglio 2016 recante «Criteri per la scelta degli esperti delle procedure di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270».

Ritenuto opportuno disciplinare il procedimento amministrativo e individuare i criteri per l'individuazione delle procedure di amministrazione straordinaria per le quali nominare Fintecna commissario, nonché specificare i profili normativi non immediatamente desumibili dall'art. 19, comma 3-*bis*, comma 3-*ter*, e comma 3-*quater*, decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, sopra richiamato;
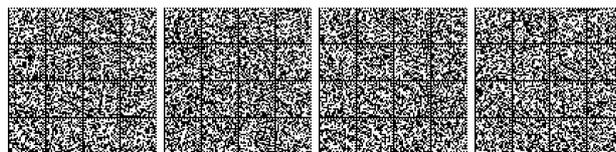
Decreta:

Art. 1.

Procedura e criteri di nomina

1. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, individua le società e i gruppi in amministrazione straordinaria, per i quali, ai sensi dell'art. 19 comma 3-*bis* del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, Fintecna è nominata commissario.

2. Il Ministro, nell'ambito delle procedure che presentino le caratteristiche previste dall'art. 19 comma 3-*bis* prima richiamato, procede alla nomina di cui al comma 1 in uno dei seguenti casi:

a. eccessiva durata della procedura avuto riguardo agli adempimenti necessari per la realizzazione dell'attivo ovvero per i riparti ai creditori, anche in considerazione della durata media di altre procedure di amministrazione straordinaria, con esclusione di quelle avviate ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95;

b. mancata adozione di piani di riparto, senza adeguate motivazioni, in presenza di un adeguato livello di liquidità disponibile;

c. sussistenza di un rapporto tra costi della procedura e riparti effettuati tale da non consentire un'adeguata soddisfazione del ceto creditorio;

d. sussistenza dei presupposti normativi per l'adozione di un provvedimento di revoca.

In ogni caso la nomina di cui al presente comma potrà essere disposta in presenza di comprovate esigenze di razionalizzazione, celerità e urgenza, ovvero per circostanze straordinarie riconducibili alla particolarità della procedura.

3. Fintecna non può essere nominata commissario nei seguenti casi:

a) sussistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interesse in capo a Fintecna;

b) procedure concernenti gruppi di imprese che annoverino anche società in esercizio di impresa;

c) società o gruppi per le quali risultino pendenti istanze di concordato o di conversione in fallimento ovvero per le quali siano stati trasmessi al Ministero gli atti finali della procedura.

Art. 2.

Modalità di esercizio dell'incarico - Referente unico

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 41, comma 1, decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, le funzioni di commissario sono svolte, ai sensi dell'art. 19, comma 3-*bis* del decreto-legge n. 118/2021 (come convertito dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147), tramite gli uffici, i dipendenti e con l'ausilio dei professionisti e degli esperti incaricati dalla stessa società, in ossequio ai requisiti di professionalità, di onorabilità ed alle situazioni impeditive stabilite dalla normativa in vigore.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di commissario Fintecna individua, tra i propri dipendenti, un referente unico per ciascuna procedura di amministrazione straordinaria, incaricato della gestione della procedura stessa.

Art. 3.

Compenso

1. Per lo svolgimento delle funzioni di commissario spetta a Fintecna un compenso calcolato sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2021, rideterminato applicando una riduzione del 20%.

Art. 4.

Conferimento di incarichi

1. Per lo svolgimento di attività che non sono oggetto della delega prevista dall'art. 41, comma 1, decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e per lo svolgimento di servizi amministrativi, tecnici o comunque necessari allo svolgimento della procedura Fintecna può essere autorizzata dal comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 41, comma 2, decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite o, per esigenze di razionalizzazione e nel rispetto dei principi di economicità e sotto la propria responsabilità gestionale, ad attribuire a professionisti ed esperti incarichi di consulenza e collaborazione tecnica e professionale limitatamente ai casi di effettiva necessità e previa verifica circa la insussistenza di adeguate professionalità tra i dipendenti dell'impresa in amministrazione straordinaria. Gli incarichi, oltre al vaglio del comitato di sorveglianza, come previsto dall'art. 41, comma 1, decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, devono essere conferiti tenendo conto delle disposizioni del decreto ministeriale 28 luglio 2016 recante «Criteri per la scelta degli esperti delle procedure di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270».

2. Nella scelta degli esperti la cui opera è richiesta dalla procedura, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 28 luglio 2016, Fintecna adotta procedure idonee ad assicurare l'economicità degli incarichi, tenuto conto delle prospettive di recupero del credito o di realizzo dell'attivo, dei principi di rotazione degli incarichi, della trasparenza degli affidamenti, nel rispetto dei parametri regolamentari per la liquidazione giudiziale dei compensi e del principio dell'equo compenso di cui all'art. 13-*bis*, legge 31 dicembre 2012, n. 247.

3. Fintecna è tenuta ad osservare gli adempimenti in materia di trasparenza così come determinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in quanto applicabili.

4. Resta inteso che tutte le attività di ordinaria competenza della gestione commissariale sono svolte da Fintecna con la propria struttura, senza che dette attività siano oggetto di incarico a ulteriori soggetti.
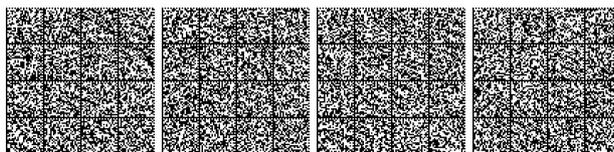
Art. 5.

Liquidazione beni della procedura

1. Ai fini della razionalizzazione delle fasi di liquidazione, Fintecna può promuovere l'alienazione dei beni dell'impresa in amministrazione straordinaria con forme adeguate alla natura dei beni e finalizzate al migliore realizzo, tenuto conto delle caratteristiche dei beni da alienare e dei costi per la conservazione degli stessi. In particolare, Fintecna può proporre procedure competitive di alienazione di beni o cessione di crediti rientranti nell'attivo di più imprese in amministrazione straordinaria, assicurando che i proventi della alienazione di ciascun bene e della cessione di ciascun credito siano attribuiti all'attivo della procedura della impresa che ne è titolare.

Art. 6.

Transazioni

1. Al fine di razionalizzare il contenzioso derivato o potenzialmente derivante dalla procedura, e nell'ottica del miglior soddisfacimento del ceto creditorio, Fintecna conclude transazioni di valore inferiore a euro 206.582,76 euro, se del caso acquisendo un parere legale che esponga le ragioni di convenienza della transazione, anche per le possibilità di soccombenza o le prospettive di recupero, laddove non già disponibile o ritenuto necessario.

2. Ferma restando l'autorizzazione prevista dall'art. 42 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, al fine di razionalizzare il contenzioso derivato o potenzialmente riguardante la procedura, Fintecna, nell'ottica del miglior soddisfacimento del ceto creditorio, può promuovere le transazioni di valore indeterminato o superiore a euro 206.582,76 per le controversie relative ad opposizioni allo stato passivo iniziate da creditori e non definite da sentenze di primo grado, previa eventuale acquisizione di un parere legale, anche avente ad oggetto più controversie, se presentano elementi comuni, con facoltà di richiederlo anche a professionista diverso da quello costituito nel giudizio che esponga le ragioni di convenienza della transazione, per le possibilità di soccombenza o le prospettive di recupero delle spese. Tale parere legale può essere richiesto solo nel caso in cui l'eventuale parere già agli atti della procedura venga, motivatamente, considerato inadeguato. Della motivazione viene informato il comitato di sorveglianza chiamato ad autorizzare il nuovo incarico.

Roma, 25 maggio 2022

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 800

22A04219

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 5 maggio 2022.

Strada dei Parchi S.p.a.- Parere sulla proposta di aggiornamento/revisione del piano economico finanziario relativamente alla concessione per le tratte autostradali A24-A25 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (concedente) e la società Strada dei Parchi S.p.a. (concessionaria), presentata ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge n. 201 del 2011 dal commissario *ad acta*. (Delibera n. 21/2022).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, e, in particolare, il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-*bis* ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle nazioni unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data… in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al» CIPE «deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione e lo sviluppo economico (CIPESS)»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
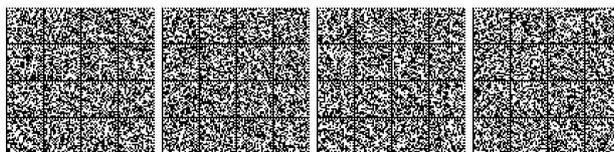
Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 498, che, all'art. 11, ha demandato a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione delle convenzioni e degli atti aggiuntivi che disciplinano le concessioni autostradali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che, all'art. 10 ha dettato, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali;

Viste le delibere CIPE 24 aprile 1996, n. 65, recante «Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità», che, tra l'altro, ha previsto l'istituzione, presso questo stesso Comitato, del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, di seguito NARS, e 8 maggio 1996, n. 81, recante «Istituzione del nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la delibera CIPE 20 dicembre 1996, n. 319, con la quale questo Comitato ha definito lo schema regolatorio complessivo del settore autostradale e, in particolare, ha indicato la metodologia del *price cap* quale sistema di determinazione delle tariffe e stabilito in cinque anni la durata del periodo regolatorio;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 aprile 1997, n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e relativo allo schema di piano economico-finanziario, di seguito PEF, da adottare da parte delle società concessionarie autostradali;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che ha confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e i principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle Autorità di settore;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali» che all'art. 1, comma 5, ha istituito presso il CIPE il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici», di seguito MIP, con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e la cui attività è funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il bando pubblicato il 29 novembre 2000, con il quale l'ANAS nella qualità di originaria concedente nell'ambito delle concessioni autostradali, avviava una procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione del completamento, la manutenzione e l'esercizio della rete autostradale a pedaggio delle Autostrade A24 e A25, Roma - l'Aquila - Traforo del Gran Sasso - Teramo con diramazione Torano – Pescara;

Considerato che l'ATI costituita da Autostrade S.p.a. e Toto S.p.a., è risultata aggiudicataria della concessione e il 20 dicembre 2001 veniva sottoscritta la convenzione di concessione e in data 2 settembre 2002, ai sensi dell'art. 37-*quinquies* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nonché delle previsioni della lettera di invito come successivamente integrata, è stata costituita società di progetto Strada dei Parchi S.p.a., di seguito SdP, ai fini del proprio subentro nella titolarità del rapporto concessorio;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica» come modificata e integrata dalla successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 2 ottobre 2003, n. 3316;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e, in particolare, l'art. 2 comma 82, il quale prevede che «In occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che costituisce parte della convenzione accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima revisione della convenzione medesima, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore, nonché quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in una convenzione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall'aggiornamento ovvero dalla revisione. La convenzione unica sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi atti aggiuntivi»;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 39, che detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale, successivamente integrata con delibera CIPE 21 marzo 2013, n. 27, che ha dettato per le concessionarie esistenti alla data di pubblicazione della delibera stessa, criteri e modalità di aggiornamento quinquennale dei PEF;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, e successive modificazioni, che definisce i compiti e le funzioni del NARS;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, il cui art. 8-*duodecies* comma 2 reca «sono approvati tutti gli schemi di convenzione con la società ANAS S.p.a. già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali alla data del 31 dicembre 2010…»;

Considerato l'evento sismico del 6 aprile 2009, che ha interessato la maggior parte della Regione Abruzzo ed ha determinato ingentissimi danni alle infrastrutture del territorio, tra le quali anche quelle delle autostrade A24 e A25 in concessione a SdP;

Vista la convenzione unica stipulata tra ANAS S.p.a. e la società concessionaria SdP in data 18 novembre 2009;

Visto l'art. 2, comma 202 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» - che ha modificato l'art. 8-*duodecies* del decreto-legge, n. 59 del 2008, e in attuazione di tale norma il concedente e il concessionario hanno adeguato lo schema di convenzione unica - per recepire le prescrizioni di cui alla delibera CIPE n. 20 del 13 maggio 2010 - con atto di recepimento sottoscritto in data 22 dicembre 2010 ai fini dell'efficacia dello schema di convenzione unica;
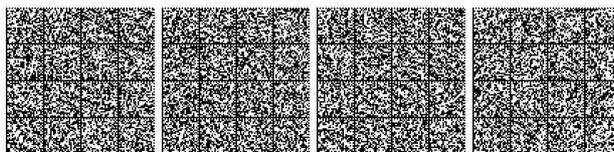
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito ART) e, in particolare, l'art. 37 comma 2, lettera *g)*, che, con riferimento al settore autostradale, attribuisce all'Autorità, tra gli altri, i compiti di «stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del *price cap*», nonché di «definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione»;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 11, ai sensi del quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT, è subentrato ad ANAS S.p.a. nella gestione delle autostrade in concessione;

Visto il decreto 1° ottobre 2012, n. 341, con il quale il MIT ha istituito, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale, la struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali con il compito di svolgere le funzioni di cui all'art. 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;

Vista la legge n. 228 del 24 dicembre 2012, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)» la quale, all'art. 1, comma 183, considerata la strategicità dell'infrastruttura ai fini di protezione civile e l'esigenza di procedere per le autostrade A24 e A25:

1. all'adeguamento sismico e alla messa in sicurezza dei viadotti sulla base dei contenuti delle OPCM n. 3274 del 2003, n. 3316 del 2003 e successive modificazioni;

2. all'adeguamento degli impianti di sicurezza in galleria a norma del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, e successive modificazioni;

3. all'adeguamento alla normativa in materia di impatto ambientale e per lavori di manutenzione straordinaria;

4. alla realizzazione di tutte le opere necessarie in conseguenza del sisma di l'Aquila del 2009;

prevede che «ove i maggiori oneri per gli investimenti per la realizzazione dei citati interventi siano di entità tale da non permettere il permanere e/o il raggiungimento delle condizioni di equilibrio del piano economico finanziario di concessione nel periodo di durata della concessione stessa, il Governo, fatta salva la preventiva verifica presso la Commissione europea della compatibilità comunitaria, rinegozia con la società concessionaria le condizioni della concessione anche al fine di evitare un incremento delle tariffe non sostenibile per l'utenza»;

Vista la delibera CIPE 21 marzo 2013, n. 27, con la quale questo Comitato ha integrato la delibera CIPE n. 39 del 2007, dettando, per le concessionarie esistenti alla data di pubblicazione della delibera stessa, criteri e modalità di aggiornamento quinquennale dei PEF;

Considerato che il 31 dicembre 2013 è scaduto il primo periodo regolatorio della concessione assentita a SdP e, pertanto, è necessario procedere all'aggiornamento del PEF;

Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e, in particolare:

1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis*, e 176, comma 3, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 163 del 2006, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni;

2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, che aggiorna – ai sensi del comma 3 del menzionato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 – le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera di questo Comitato 5 maggio 2011, n. 45;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, concernente il regolamento di organizzazione del MIT e visto, in particolare, l'art. 5, comma 5, che prevede che le funzioni di concedente della rete autostradale in concessione siano svolte dalla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale è stata soppressa la Struttura tecnica di missione, istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e sono stati trasferiti i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto alle competenti Direzioni generali del Ministero, alle quali è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Vista la delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 62, con la quale questo Comitato ha approvato, nella seduta del 13 aprile 2015, lo schema di protocollo di legalità del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito con decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il citato decreto legislativo n. 50 del 2016, e, in particolare, la parte III relativa ai «Contratti di concessione»;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96 e, in particolare, l'art. 52-*quinquies* che prevede:
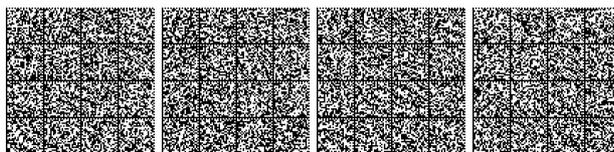
1. la sospensione dell'obbligo per la società concessionaria di pagare la rata annuale del corrispettivo della concessione per il 2015 e il 2016, per complessivi 111,72 milioni di euro, «previa presentazione di un piano di convalida per interventi urgenti», da approvare entro il 31 agosto 2017, con decreto del MIT;

2. un conseguente temporaneo risparmio di spesa, destinato «all'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle Autostrade A24 e A25», con il differimento della data di esigibilità del credito;

3. il permanere dell'obbligo della società concessionaria di versare tale importo ad ANAS S.p.a., in tre rate, ognuna dell'importo 37,24 milioni di euro, con scadenza al 31 marzo di ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale;

4. il permanere delle scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo, anch'esse previste come spettanti ad ANAS S.p.a.;

Vista la delibera CIPE 7 agosto 2017, n. 68, con la quale questo Comitato ha aggiornato la regolazione economica delle società concessionarie autostradali di cui alle delibere CIPE 15 giugno 2007, n. 39 e 21 marzo 2013, n. 27;

Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e in particolare l'art. 16-*bis* che prevede: «1. Per lo sviluppo dei territori delle regioni Abruzzo e Lazio ed al fine di consentire l'immediata esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25 che si rendono necessari in conseguenza degli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017, è autorizzato un contributo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 a favore della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.a.. 2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 3. Il valore degli interventi di ripristino e messa in sicurezza autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché il contributo di cui al presente articolo sono riportati nell'aggiornamento del piano economico-finanziario della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.a.;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che ha ulteriormente ampliato le competenze dell'ART, e introdotto disposizioni in materia di tariffe e di sicurezza autostradale e, in particolare:

1. l'art. 37 che, nell'istituire l'ART con specifiche competenze in materia di concessioni autostradali e in merito all'individuazione dei sistemi tariffari, prevede al comma 6-*ter* che «Restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze nonché del CIPE in materia di approvazione di contratti di programma nonché di atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica»;

2. l'art. 43, comma 1, il quale prevede che «Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica, sono trasmessi, sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti per i profili di competenza di cui all'art. 37, comma 2, lettera *g)*, in merito all'individuazione dei sistemi tariffari, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al CIPE che, sentito il NARS, si pronuncia entro trenta giorni e, successivamente, approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla avvenuta trasmissione dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente»;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Considerato che il 31 dicembre 2018 è scaduto il secondo periodo regolatorio e, pertanto, è necessario procedere all'aggiornamento del PEF;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici» convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

Viste le seguenti delibere dell'ART:

1. delibera 18 febbraio 2019, n. 16, con la quale l'ART ha avviato il procedimento volto a stabilire il «sistema tariffario di pedaggio basato sul metodo del *price cap* e con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale» per una serie di concessioni fra cui ASPI, avviando, altresì, la relativa consultazione pubblica;

2. delibera 19 giugno 2019, n. 66 con la quale l'ART ha approvato il sistema tariffario di pedaggio basato sul metodo del *price cap* con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale relativo alla convenzione unica tra ANAS S.p.a. e SdP e pari al 19,61%;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* in data 24 luglio 2019, con la quale la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 52-*quinquies* del citato decreto-legge n. 50 del 2017;

Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante «Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, in particolare, l'art. 9-*tricies semel* recante «Sospensione dell'incremento delle tariffe di pedaggio delle Autostrade A24-A25», il quale prevede:
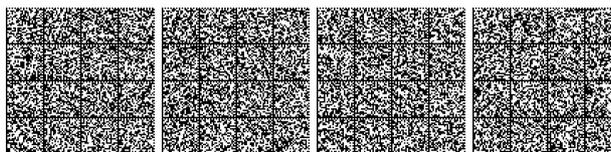
1. Nelle more della procedura di cui all'art. 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 e comunque non successivamente alla conclusione della verifica della sussistenza delle condizioni per la prosecuzione dell'attuale concessione delle Autostrade A24 e A25, ove tale conclusione sia anteriore alla data del 31 dicembre 2021, è sospeso l'incremento delle tariffe di pedaggio delle Autostrade A24 e A25, anche al fine di mitigare gli effetti sugli utenti. Per la durata del periodo di sospensione, si applicano le tariffe di pedaggio vigenti alla data del 31 dicembre 2017;

2. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1, è contestualmente sospeso l'obbligo del concessionario delle Autostrade A24 e A25 di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'art. 3, comma 3.0, lettera *c)*, della convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2017 e 2018, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000, comprendente gli interessi di dilazione;

3. Il concessionario delle Autostrade A24 e A25, al termine della concessione, effettua il versamento all'ANAS S.p.a. delle rate del corrispettivo sospese ai sensi del comma 2, con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo di cui all'art. 3, comma 3.0, lettera *c)*, della convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, spettanti all'ANAS S.p.a.;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e in particolare, l'art. 35 recante «Disposizioni in materia di concessioni autostradali», il quale al comma 1, prevede che:

1. «In caso di revoca, di decadenza o di risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento a nuovo concessionario, per il tempo strettamente necessario alla sua individuazione, ANAS S.p.a., in attuazione dell'art. 36, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, può assumere la gestione delle medesime, nonché svolgere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle di investimento finalizzate alla loro riqualificazione o adeguamento;

2. Qualora l'estinzione della concessione derivi da inadempimento del concessionario si applica l'art. 176, comma 4, lettera *a)* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in sostituzione delle eventuali clausole convenzionali, sostanziali e procedurali, difformi, anche se approvate per legge, da intendersi come nulle ai sensi dell'art. 1419, secondo comma, del codice civile, senza che possa operare, per effetto della presente disposizione, alcuna risoluzione di diritto. L'efficacia del provvedimento di revoca, decadenza o risoluzione della concessione non è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'amministrazione concedente delle somme previste dal citato art. 176, comma 4, lettera *a)*»;

Viste le norme riguardanti le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare:

1. il decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale ha previsto che «Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020»;

2. il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e, in particolare, l'art. 37, il quale ha stabilito che «Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, recante il regolamento di organizzazione del MIT e visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, che ha modificato la denominazione della direzione generale che esercita le funzioni di concedente della rete autostradale in concessione in «Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali», di seguito DGVCA;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, l'art. 5 che prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è ridenominato Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di seguito MIMS;

Vista la nota 13 aprile 2017, n. 15294, con la quale il MIT ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato dell'aggiornamento del PEF che prevede la proroga di dieci anni della durata della concessione e un incremento tariffario annuo costante del 2,5% e due scenari relativamente al valore degli investimenti:

investimenti per 2.971 milioni di euro, valore di subentro al 2040 di 6.281 milioni di euro;

investimenti per 1.488 milioni di euro, valore di subentro al 2040 di 2.969 milioni di euro.

Vista la nota 16 giugno 2017, n. 11159, con la quale il MIT ha dichiarato di aver rideterminato l'importo degli investimenti in 2.465 milioni di euro, escludendo gli interventi non contemplati dalla citata legge n. 228 del 2012 e di aver richiesto un parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici avente ad oggetto «la verifica dei criteri di priorità per l'adeguamento sismico e dell'efficacia e congruità delle azioni progettuali nonché dei costi degli interventi», necessario ai fini della pronuncia dell'Unione europea sulla sostenibilità del PEF;

Vista la nota 24 ottobre 2017, n. 19176, con la quale il MIT ha trasmesso il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso in data 6 ottobre 2017, nel quale, «con riferimento agli specifici quesiti posti all'attenzione di questo consesso» viene stabilito che:
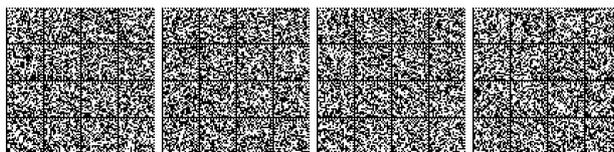
1. le conseguenze degli eventi sismici avvenuti nel 2009 e nel 2017, rendono necessario un intervento di mitigazione del rischio sismico delle opere d'arte esistenti lungo il tracciato delle due autostrade citate, fra cui, in particolare, i ponti;

2. Il tipo e la natura degli interventi previsti non possono che essere attuati secondo un programma improntato a gradualità;

3. fatti salvi gli aspetti connessi alle disponibilità finanziarie nel tempo, la programmazione dei lavori nel tempo deve contemperare fra loro le esigenze di esercizio con quelle della sicurezza dell'infrastruttura, ivi inclusa quella della circolazione;

Vista la nota 22 novembre 2017, n. 21323, con la quale il MIT ha rappresentato la necessità di istituire un tavolo tecnico di lavoro con la partecipazione di tutte le amministrazioni competenti e la società concessionaria al fine di individuare le ipotesi sostenibili sotto il profilo tecnico economico per la predisposizione di una nuova proposta di PEF da sottoporre alle Autorità europee;

Vista la nota 13 dicembre 2017, n. 5978 con la quale il NARS ha rappresentato al MIT le criticità del PEF e ha condiviso la necessità di verificare, insieme al concessionario, le ipotesi di PEF compatibili con i profili regolatori, con le norme comunitarie e con le esigenze di finanza pubblica;

Vista l'informativa resa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nella seduta del 22 dicembre 2017, trasmessa con nota 19 dicembre 2017, n. 47831, con la quale il Comitato viene informato che il Ministero ritiene non percorribili le ipotesi di interruzione del rapporto concessorio o di un intervento pubblico gestito direttamente dallo Stato, e ipotizza invece il ricorso alla contribuzione pubblica per un totale di 800 milioni di euro, con rate annue di circa 66,66 milioni di euro tra il 2019 e il 2030, in aggiunta ai contributi a fondo perduto già previsti *ex lege* n. 123 del 2017 recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno». All'esito della «definitiva individuazione di tutte le ipotesi di Piano economico finanziario, ivi inclusa la quantificazione del contributo pubblico» e del «confronto con la Commissione europea per accertare la compatibilità delle soluzioni con le norme comunitarie», il MIT avrebbe predisposto l'atto aggiuntivo alla convenzione e il relativo PEF;

Vista l'informativa resa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nella seduta del 21 marzo 2018, trasmessa con nota 20 marzo 2018, n. 9484, con la quale il Comitato viene informato che nell'ambito del suddetto tavolo tecnico, tenuto conto che le simulazioni predisposte dal concessionario sono state considerate carenti e non adeguate, le amministrazioni presenti hanno condiviso le risultanze di ulteriori simulazioni fondate su presupposti maggiormente sostenibili e coerenti con il contesto normativo e regolatorio vigente, individuando tra i parametri ritenuti sostenibili anche i seguenti: tasso di congrua remunerazione del capitale (WACC) pari al massimo a 6,9% sulla base della regolazione del CIPE, un programma di investimenti di 3.100 milioni di euro (2.971 milioni di euro per interventi di adeguamento sismico e 169 milioni di euro per interventi di manutenzione), l'erogazione di un contributo pubblico fino a 2.000 milioni di euro, una variazione tariffaria complessiva annua pari a 3,5% e un valore di subentro ritenuto ammissibile compreso tra 1 e 5 volte l'EBITDA;

Vista la nota 13 aprile 2018, n. 6438, con la quale SdP ha inviato una nuova relazione accompagnatoria con i relativi allegati;

Vista la nota 29 ottobre 2018, n. 5460, con la quale il NARS ha inviato al MIT le risultanze dell'audizione di SdP, tenutasi in data 10 ottobre 2018, e ha invitato il MIT a «verificare, nel più breve tempo a disposizione, la possibilità di addivenire ad una soluzione concordata con la Società concessionaria e formulare, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, una proposta per procedere, in linea con la normativa vigente nazionale e comunitaria, chiedendo, tra l'altro, alla concessionaria – anche tenendo conto del rilevante contributo pubblico previsto nel caso di specie – di rivedere la proposta del giugno 2018 e di riconsiderare il valore del WACC sulla base di quanto stabilito dalle deliberazioni regolatorie del CIPE, adeguando conseguentemente tutti i parametri economico-finanziari del Piano»;

Vista l'informativa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti consegnata durante la seduta del Comitato del 20 maggio 2019, consegnata in occasione della seduta e acquisita agli atti del DIPE con n. 2819 del 21 maggio 2019, con la quale il Comitato viene informato che il MIT ha comunicato agli uffici della Commissione europea l'esito delle attività svolte dal tavolo di lavoro e, nell'attesa del riscontro da parte dei suddetti uffici, con decreto-legge n. 132 del 2019 è stata disposta l'anticipazione di contributi pubblici per la realizzazione di un programma di messa in sicurezza urgente, corrispondente all'importo di 192 milioni di euro;

Vista la nota della Commissione europea, COMP H1/MF-cda/D (2019) - 079816, 20 giugno 2019, con la quale ha invitato le Autorità italiane a valutare la possibilità di un piano di investimenti che non superi la soglia del 50% del valore della concessione, richiamando la Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. La Commissione ha segnalato infatti che «il valore dei lavori aggiuntivi previsti supera significativamente la soglia del 50% del valore della concessione»;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 5022 del 17 luglio 2019, in merito all'appello proposto dalla società SdP, con la quale è stato richiamato l'obbligo del MIT di «adottare un provvedimento espresso che compiutamente concluda il procedimento di aggiornamento revisione del PEF entro il termine del 30 ottobre 2019» e sottolineato che, ai sensi della convenzione unica del 2009, si configurano due sole ipotesi di conclusione del procedimento di aggiornamento/revisione del PEF: «il raggiungimento o il mancato raggiungimento dell'accordo», e che in tale ultimo caso si potrebbe determinare lo «scioglimento della convenzione secondo quanto previsto dall'art. 11 della medesima»;
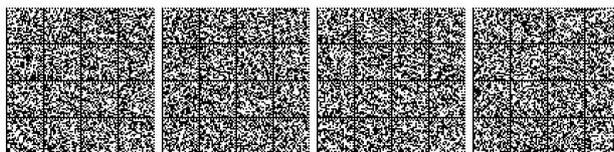
Vista la nota SdP, n. 12241 del 19 luglio 2019, con la quale la società concessionaria ha trasmesso al MIT una proposta di 5 scenari diversi, da sottoporre ad approvazione per l'aggiornamento/revisione del PEF del periodo regolatorio scaduto e per quello in corso (2019-2023). Tenendo conto della sentenza del Consiglio di Stato che obbligava le amministrazioni a concludere il procedimento entro il 30 ottobre 2019, su richiesta del MIT, il concessionario ha spiegato che, ai fini della conclusione del procedimento, il cosiddetto «scenario 4» sarebbe stato quello preferibile. Tale scenario prevedeva 3,1 miliardi di euro di investimenti, di cui 2 miliardi di euro da realizzare tramite piani di convalida da coprirsi con contributo pubblico, e tra l'altro i seguenti elementi:

proroga di dieci anni della concessione (con scadenza posticipata al 2040);

investimenti in tariffa per circa 1,1 miliardi di euro;

aumento tariffario del 2,5% annuo per il periodo 2020-2022 e del 3,27% annuo per il periodo 2023 al 2040;

annullamento del prezzo di concessione residuo al 31 dicembre 2014;

valore di subentro pari a 965 milioni di euro nel 2040, corrispondente ad un valore attuale netto di 229 milioni di euro.

Visto il parere ART 31 luglio 2019, n. 8, con il quale l'Autorità si è espressa in merito alla proposta di aggiornamento del PEF proposto da SdP evidenziando che:

allo stato, lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione vigente e relativi allegati, non sono stati resi disponibili, al di fuori dei PEF di recente elaborazione;

sono state riscontrate alcune difformità nell'applicazione del sistema tariffario ART, in particolare con riferimento a 1) la definizione dei costi totali riferibili all'anno base; 2) la componente tariffaria di gestione unitaria; 3) il valore di efficienza produttiva utilizzato nella formula del *price cap* e 4) la remunerazione del prezzo di concessione all'interno del capitale investito netto;

il nuovo termine della concessione, previsto per il 2040, dovrà essere sottoposto al parere preventivo delle istituzioni comunitarie;

spetta al concedente valutare la piena riconoscibilità delle poste figurative anche alla luce del fatto che nel capitale investito netto è stato ricompreso il prezzo di concessione e che lo stesso è stato remunerato con un tasso superiore a quello previsto in concessione;

Vista la nota n. 4272 del 31 luglio 2019, con la quale il DIPE ha segnalato che era necessario ricevere, la trasmissione della documentazione ancora mancante, e in particolare, dello schema di atto aggiuntivo relativo alla proposta di aggiornamento/revisione del PEF e una relazione istruttoria aggiornata alla luce del parere dell'ART;

Vista la nota NARS n. 4293 del 1° agosto 2019, relativa agli atti della seduta istruttoria, che - oltre a ribadire la richiesta di specifico avviso del MIT sulla proposta, alla luce delle osservazioni critiche della DGVCA del 22 luglio 2019, relative in particolare all'annullamento del prezzo di concessione, ai livelli tariffari *medio tempore* ritenuti non sostenibili, ai criteri di quantificazione del capitale investito netto e alle modalità di quantificazione del credito da poste figurative - ha condiviso la necessità di una pronta trasmissione della proposta, come aggiornata secondo le indicazioni dell'ART, al preventivo esame dei competenti servizi della Commissione europea;

Vista l'informativa resa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nella seduta del 1° agosto 2019, trasmessa con nota 31 luglio 2019, n. 31120, in merito alla proposta di PEF che prevedeva la consultazione della Commissione europea sull'ipotesi presentata in seduta e, in particolare, sulla compatibilità di un contributo pubblico, sulle proposte di annullamento del valore di concessione residuo, di aumento del valore di subentro e di proroga della concessione, formulati come segue:

investimenti pari a circa 3,1 miliardi di euro;

2 miliardi di euro da contribuzione pubblica;

circa 1,1 miliardi di euro, in autofinanziamento a carico del concessionario, con l'aggiornamento/revisione del Piano economico finanziario (PEF), secondo le nuove regole emanate dall'ART;

l'azzeramento del debito residuo verso ANAS;

la proroga della scadenza della concessione di dieci anni;

un incremento tariffario del 3,27% all'anno fino al 2040 e un valore di subentro a fine concessione di oltre 1 miliardo di euro;

Considerato che in tale sede questo Comitato ha condiviso le criticità espresse nel parere dell'ART e dato indicazioni al MIT di sottoporre alla preventiva valutazione della Commissione europea la proposta di PEF, convenendo altresì sulla necessità di predisporre, nelle more del pronunciamento della Commissione europea, un piano di convalida per i lavori urgenti di messa in sicurezza della tratta autostradale a seguito del sisma, da approvare a cura del MIT prevedendo un cronoprogramma di spesa coerente con le effettive capacità di avanzamento dei lavori del concessionario;

Vista la nota 25 settembre 2019, n. 36826, con la quale il MIT, in relazione all'aggiornamento del PEF di SdP, ha trasmesso alla Commissione europea la documentazione integrativa;

Vista la nota della Commissione europea, n. 129287 del 28 ottobre 2019 che ha segnalato la presenza di «criticità per quanto riguarda sia il diritto UE in materia di concessione, sia il diritto UE in materia di aiuti di Stato», rilevando il rischio di superamento della soglia del 50% del valore della concessione di cui all'art. 43, paragrafo 1, lettera *b)*, della direttiva 2014/23/UE a causa del piano di investimenti pari a 3.140 milioni di euro; gli effetti negativi sulla concorrenza per l'accesso alla gestione dell'infrastruttura derivanti dalla previsione di una proroga di dieci anni della concessione, misura potenzialmente idonea a generare anche una modifica sostanziale al contratto di concessione; la possibile configurazione del contributo pubblico di 2 miliardi di euro quale aiuto di Stato, nonché - anche in tal caso - una modifica sostanziale al contratto di concessione;

Considerati i principi europei contenuti nella direttiva 2014/23/UE in merito alla tutela della concorrenza in materi di concessioni, alla durata delle stesse limitatamente a un periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti unitamente al ritorno del capitale, principi ribaditi
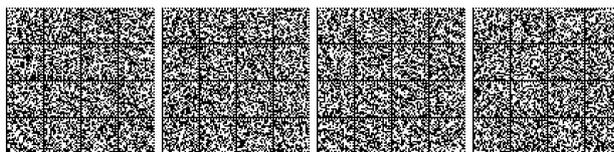
con la sentenza della Corte di giustizia C-526/16 del 2019 la quale afferma che «il principio di parità di trattamento e l'obbligo di trasparenza che ne deriva ostano a che, dopo l'aggiudicazione di un contratto di concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice concedente e il concessionario apportino alle disposizioni del loro contratto modifiche tali che dette disposizioni presentino caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quelle iniziali. È quanto avviene se le modifiche hanno per effetto o di estendere la concessione di lavori pubblici, in modo considerevole, a elementi non previsti, o di alterare l'equilibrio economico contrattuale in favore del concessionario»;

Vista la nota 19 febbraio 2020, n. 4976, con la quale il MIT ha rappresentato che la proposta di PEF (versione 19 luglio 2019) presentava «elementi di criticità rilevati dalle Autorità italiane ed europee, tali da precluderne la favorevole valutazione» e che, pertanto «in ottemperanza alla predetta decisione del Consiglio di Stato, la proposta di piano finanziario, risulta non accoglibile. Il rigetto della proposta di PEF determina la conclusione del relativo procedimento amministrativo»;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 77 del 2020, e, in particolare, l'art. 206, recante «Interventi urgenti per il ripristino, la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle tratte autostradali A24 e A25 e della strada statale n. 4 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nonché per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali», che prevede la nomina di un «apposito Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica, nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente per la parte effettuata con contributo pubblico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 2020, con il quale l'ing. Maurizio Gentile è stato nominato Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica, delle Autostrade A24 e A25, nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente, per la parte effettuata con contributo pubblico, ai sensi dell'art. 206 del citato decreto-legge, n. 34 del 2020;

Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 2413 del 14 aprile 2020, con la quale il giudice amministrativo ha nominato il Commissario *ad acta* per l'ottemperanza alla predetta sentenza n. 5022, identificato nella figura del Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 5020 del 13 agosto 2020, con la quale il giudice amministrativo ha precisato che la previsione di un Commissario straordinario per le Autostrade A24 e A25 non ha fatto venir meno l'obbligo di conclusione del procedimento di approvazione del PEF demandato al Commissario *ad acta*, che dovrà avvenire in un'ottica di leale collaborazione tra le amministrazioni coinvolte e la concessionaria;

Vista la nota del 5 luglio 2021, prot. DICA n. 19436, con la quale il Commissario *ad acta* ha proposto una informativa al CIPESS la quale indicava che:

il Commissario straordinario ha stimato in circa 5,1 miliardi di euro, entro la scadenza della concessione nel 2030, le risorse necessarie per la messa in sicurezza antisismica della tratta autostradale A24-A45 e complessivamente di circa 6,5 miliardi di euro anche oltre tale scadenza, a fronte dei quali sono attualmente disponibili 3 miliardi di euro di finanziamenti pubblici;

il concessionario ha proposto un PEF che prevedeva investimenti in autofinanziamento a carico del concessionario per 2,1 miliardi di euro, un valore di subentro di 4 miliardi di euro, l'accesso a misure di defiscalizzazione dal valore di circa 2,465 miliardi di euro entro il 2049, e l'azzeramento del canone ANAS per 653 milioni di euro, che avrebbe richiesto una modifica normativa;

il Commissario *ad acta* non riteneva vi fossero le condizioni per richiedere l'iscrizione all'OdG del CIPESS , poiché il PEF proposto «presuppone che si condivida l'applicabilità agli investimenti da realizzare delle disposizioni sul finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione, di cui all'art. 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e, inoltre, presuppone l'entrata in vigore di una disposizione normativa, da inserire in uno dei prossimi provvedimenti legislativi di urgenza, che intervenga sull'obbligo del concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione».

Vista la nota DIPE del 29 luglio 2021, n. 4322, con la quale il Coordinatore del NARS ha rappresentato al Commissario *ad acta* che risultavano ancora da definire alcuni presupposti fondamentali per la predisposizione di un'ipotesi di PEF coerente con il quadro normativo di riferimento, segnalando i seguenti elementi critici: *i)* l'ammortamento degli investimenti completato nell'anno 2055 e, dunque, venticinque anni dopo la scadenza della attuale concessione; *ii)* un valore di subentro ipotizzato nel 2030, anno di scadenza della concessione, di circa 4 miliardi di euro; *iii)* l'assunzione del mancato versamento di canoni dovuti ad ANAS nel corso della concessione, sul presupposto inesistente «dell'entrata in vigore di una disposizione normativa» e, pertanto, «alla luce di quanto emerso nel corso delle audizioni e condiviso dai rappresentanti delle amministrazioni in sede di riunione del NARS istruttorio – ed in particolare la necessità di definire a cura del Commissario straordinario il programma definitivo di riqualificazione delle tratte autostradali e, in tale ambito, gli interventi ritenuti prioritari, la definizione dei rapporti e il conseguente riparto di attività tra il Commissario straordinario e il concessionario,» ha segnalato «la non percorribilità delle misure di defiscalizzazione per 215 milioni di euro fino al 2030 e di ulteriori 2,25 miliardi di euro fino al 2049, nonché la necessità di contenere il valore di subentro entro i limiti di compatibilità con la disciplina eurounitaria di settore – si rileva che allo stato risultano ancora da definire alcuni presupposti fondamentali per la predisposizione di una proposta di PEF coerente con il quadro normativo di riferimento, sui

quali ci si rimette alle pertinenti valutazioni da parte delle Autorità competenti, comprensive delle scelte in ordine all'ammontare di investimenti da effettuare a carico del bilancio pubblico e di ogni ulteriore valutazione riguardo ai potenziali impatti di finanza pubblica»;

Vista la nota del 1° ottobre 2021, acquisita al prot. DIPE n. 2329 del 28 aprile 2022, con la quale il Commissario *ad acta* ha convocato per il 4 ottobre 2021, una riunione con i rappresentanti delle amministrazioni interessate quali il MEF (Gabinetto, Dipartimento del tesoro e RGS) e la Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali per il MIMS, con lo scopo di «acquisire una definitiva determinazione sulla allegata proposta di PEF, che il concessionario ha fatto pervenire al Commissario *ad acta* il 3 giugno 2021 al fine della successiva sottoposizione al CIPESS – nel caso di una sua condivisione - ovvero della comunicazione al concessionario delle condizioni alle quali formulare una nuova e definitiva proposta»;

Vista la nota del 13 ottobre 2021, n. 28687, con la quale il Commissario *ad acta* ha trasmesso alle amministrazioni interessate il verbale dell'incontro del 4 ottobre 2021, nell'ambito del quale il MIMS ha rappresentato che la condizione di equilibrio e sostenibilità di un PEF si regge sui seguenti pilastri: aumento delle tariffe; valore residuo della concessione (indennizzo da subentro); variazione del termine di concessione; contributi pubblici, osservando che nessuno di questi strumenti appare, allo stato, effettivamente utilizzabile e che il Concessionario, dall'anno 2000, non ha mai conseguito utili e/o distribuito dividendi, e ritendendo conclusivamente che «i dati di bilancio del concessionario inducono, pertanto, a ritenere che la proposta di PEF idonea a garantire la situazione di equilibrio e, per tale via, la sostenibilità, debba limitarsi a fare fronte alla gestione operativa e al pagamento del canone di concessione, escludendo eventuali ulteriori oneri legati ad investimenti», e il MEF, nel prendere atto di quanto esposto dal MIMS, ha ritenuto di «condividere l'orientamento di proporre di riformulare il PEF, escludendo dallo stesso i piani di investimenti», conducendo il Commissario *ad acta* a concludere che «tanto gli uffici del MEF quanto gli Uffici tecnici del MIMS hanno espresso la necessità di richiedere al Concessionario una revisione della proposta di PEF, che non includa alcun piano di investimenti»;

Vista la nota del 25 ottobre 2021, acquisita al prot. DIPE n. 2329 del 28 aprile 2022 con la quale il Commissario *ad acta* ha convocato una riunione con SdP per il 29 ottobre 2021 per «esplorare la possibilità di addivenire a una proposta di PEF che non prevedesse alcun piano di nuovi investimenti»;

Visto il verbale della riunione tenutasi il 29 ottobre, acquisito al prot. DIPE n. 2329 del 28 aprile 2022, fra il Commissario *ad acta*, il Commissario Straordinario e i rappresentanti di SdP, dal quale emerge che il Commissario *ad acta*, alla luce della non percorribilità della precedente proposta, ha invitato «il Concessionario a voler considerare ipotesi alternative di PEF, idonee a garantire la situazione di equilibrio e, per tale via, la sostenibilità, ivi inclusa la possibilità che questo si limiti a regolare la gestione operativa e il pagamento del canone di concessione, escludendo eventuali oneri legati ad investimenti» e dal quale emerge, altresì, che il concessionario nel rappresentare «la assoluta convinzione circa la illegittimità della richiesta» ha dichiarato la propria disponibilità a predisporre un progetto di PEF conforme alle richieste del Commissario *ad acta*, segnalando, infine, che «una ipotesi di PEF a investimento zero postulava la conoscenza di una serie di parametri che spettava alla parte pubblica definire»;

Vista la nota 11 novembre 2021, n. 22147, con la quale la società concessionaria SdP, in riscontro a quanto emerso nel corso della riunione effettuata il giorno 29 ottobre 2021 e alle richieste di chiarimento specificate nel verbale della riunione stessa, ha richiesto al Commissario *ad acta* di fornire le informazioni necessarie ai fini della predisposizione del PEF;

Vista la nota prot. n. 43990 del 30 novembre 2021, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha trasmesso al Commissario *ad acta* la nota prot. n. 31460 del 29 novembre 2021 con la quale la competente direzione generale – oltre a richiamare la riunione del 4 ottobre 2021 nella quale MIMS, MEF e Commissario *ad acta* hanno unanimemente condiviso gli elementi di criticità che rendevano non accoglibile la proposta di PEF di Strada dei Parchi e ad evidenziare come, antecedentemente alla nomina del Commissario *ad acta*, la Direzione generale e le amministrazioni concertanti hanno «ripetutamente rappresentato alla società Strada dei Parchi S.p.a., i termini entro cui sviluppare la proposta di Piano economico finanziario», segnalando che le ipotesi economiche, finanziarie, tecniche e giuridiche dovessero risultare coerenti con il complesso dei vincoli risultante dal quadro normativo e regolatorio vigente – ha riscontrato le richieste di assunzioni formulate dal Concessionario, in particolare, in termini di: regime tariffario, termine della concessione, indennizzo da subentro, previsioni di traffico, effetto straordinario derivante da COVID-19, annullamento di debiti verso terzi e piano di manutenzione;

Vista la nota 18 novembre 2021, n. 31946, con la quale il Commissario *ad acta* ha richiesto una determinazione da parte degli organi di vertice di MEF e MIMS in ordine a:

«formalizzare espressamente al Concessionario la richiesta di comunicare una proposta di PEF che non includa alcun piano di investimenti, quale condizione indefettibile di accoglimento della medesima», tenuto conto «della rilevantissima esposizione cui un eventuale diniego del Concessionario esporrebbe la finanza pubblica, a titolo di indennizzo da corrispondere al Concessionario medesimo per la risoluzione anticipata del rapporto (e ciò indipendentemente dalle divergenze esistenti tra le parti circa la determinazione di tale indennizzo)»;

«quale sia il contenuto da dare alle assunzioni richieste dal Concessionario, non competendo allo scrivente organo definire la dinamica di incremento delle tariffe negli anni da venire (se, cioè, questa debba correlarsi ai costi di gestione dell'autostrade ovvero debba essere, e in quale misura, «calmierata»), né essendo lo scrivente Commissario *ad acta* abilitato a identificare e a mobilitare le eventuali risorse pubbliche occorrenti per conse-

guire – ove lo si desideri – l'obiettivo del contenimento dell'aumento delle tariffe, tenuto anche conto del valore di subentro che si ritenga ammissibile approvare».
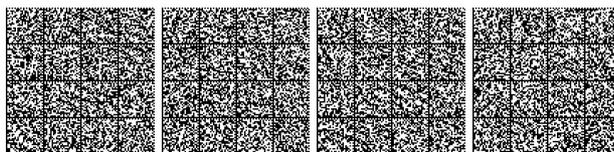
Vista la nota 10 dicembre 2021, n. 34297, con la quale il Commissario *ad acta*, in riscontro alla nota 11 novembre 2021, n. 22147, ha trasmesso alla società concessionaria SdP la nota 30 novembre 2021, n. 43990, dell'Ufficio di Gabinetto del MIMS, nonché l'annessa nota 29 novembre 2021, prot. 31460, della DGVCA del MIMS, e ha indicato «le caratteristiche che un PEF a zero investimenti deve, necessariamente, avere ed i valori limite che i vari parametri di equilibrio del PEF richiesto debbono assumere»;

Vista la nota 16 dicembre 2021, n. 25234, con la quale SdP ha trasmesso al Commissario *ad acta* la nuova proposta di PEF (versione 16 dicembre 2021) che non prevede investimenti a carico della società medesima, «senza che ciò costituisca acquiescenza» rispetto alle richieste formulate e «ferme le riserve già espresse»;

Vista la nota 22 dicembre 2021, n. 35540, con la quale il Commissario *ad acta* ha chiesto al MIMS e al MEF «1) una verifica preliminare, da parte degli Uffici tecnici di Codeste Amministrazioni, circa l'effettiva rispondenza del predisposto documento ai parametri del PEF e circa la sostenibilità economico finanziaria del Piano; 2) una valutazione – la quale, evidentemente, non può competere allo scrivente Commissario *ad acta* – circa la sostenibilità per l'utenza dei proposti aumenti tariffari, con eventuale indicazione delle misure alternative idonee ad ottenere, ove ritenuto desiderabile, l'obiettivo del calmieramento delle tariffe. Ciò, in considerazione del fatto che il Concessionario si è dichiarato disponibile a sviluppare, in tempi brevi, una proposta di PEF che preveda incrementi tariffari ridotti (nell'ordine del 2% annuo), purché equilibrati da opportune misure compensative»;

Vista la nota 28 dicembre 2021, n. 33797, con la quale il MIMS ha formalizzato alla società concessionaria SdP una contestazione di grave inadempimento agli obblighi concessori, procedura ad oggi ancora in corso, in base agli esiti di una Commissione di verifica tecnico-giuridica, istituita su segnalazione collaborativa del Procuratore della Repubblica di l'Aquila;

Vista la nota del 29 dicembre 2021, n. 33873, con la quale il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili evidenzia che «sulla base delle suindicate ipotesi l'equilibrio del Piano economico finanziario è assicurato esclusivamente attraverso il riconoscimento di un significativo incremento tariffario quantificato in +15,81% annuo dal 2022 al 2030» e che «tale variazione tariffaria denota chiari limiti di sostenibilità, anche in ragione del livello tariffario attualmente applicato, nonché delle istanze manifestate dai rappresentanti degli enti territoriali»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che introduce un finanziamento pubblico aggiuntivo per investimenti su SdP A24/A25 di 1 miliardo di euro, che ha portato lo stanziamento complessivo di fondi pubblici per la ristrutturazione della tratta autostradale a 4 miliardi di euro.

Vista la nota 18 gennaio 2022, prot. n. 9000, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato, ha preso atto che il MIMS ritiene che la proposta comporta «criticità legate alla limitata capacità di autofinanziamento del concessionario, connessa alla ridotta domanda di traffico e al livello tariffario difficilmente sostenibile», ponendo altresì l'attenzione sulla necessità di un'attenta valutazione in merito ai criteri di calcolo del credito da poste figurative adottati dal concessionario, e ha rinviato «alle opportune valutazioni in tema di politiche tariffarie» quanto richiesto dal Commissario *ad acta* circa «la eventuale disponibilità al finanziamento di misure di sostegno volte a compensare in tutto o in parte il mancato incremento tariffario»;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e, in particolare, l'art. 24 che ha prorogato al 31 ottobre 2022 i termini per la definizione del procedimento di aggiornamento dei PEF dei concessionari autostradali, predisposti in conformità alle delibere adottate dall'ART;

Vista la nota del 31 gennaio 2022, prot. DICA n. 2597 (acquisita agli atti del DIPE in pari data con prot. n. 410), con la quale il Commissario *ad acta* ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato della proposta di PEF comunicata dal concessionario SdP, il quale segnala di non condividerla, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» convertito, con modificazioni, dalla legge del 22 dicembre 2011, n. 214, proposta che non prevede investimenti aggiuntivi a carico del concessionario, che prevede aumenti tariffari del 15,81% all'anno fino al 2030 e un valore di subentro di 565 milioni di euro. Il concessionario, in alternativa all'incremento tariffario, ha formulato l'ipotesi di misure compensative a carico dell'erario pubblico e ha confermato di non ritenere legittima l'ipotesi a zero investimenti richiesta;

Vista la nota 18 febbraio 2022, n. 879, con la quale il DIPE, rilevando l'assenza dello schema di atto aggiuntivo e rimettendo al Commissario *ad acta* le valutazioni in merito, ha richiesto al Commissario stesso ulteriore documentazione istruttoria relativa al parere dell'ART, da rendersi ai sensi del citato art. 43 del decreto-legge n. 201 del 2011, e ai PEF in formato elettronico;

Vista la nota del 28 febbraio 2022, n. 5867, con la quale il Commissario *ad acta* ha tramesso il PEF all'ART, rappresentando che fosse opinione dello stesso Commissario *ad acta* che lo schema dell'atto aggiuntivo avrebbe potuto utilmente essere predisposto «a valle» dell'eventuale valutazione positiva del PEF da parte di questo Comitato, essendo peraltro dubbio che la predisposizione dell'atto aggiuntivo rientri tra le competenze del Commissario *ad acta*, quali definite dalla decisione del Consiglio di Stato che lo ha istituito;
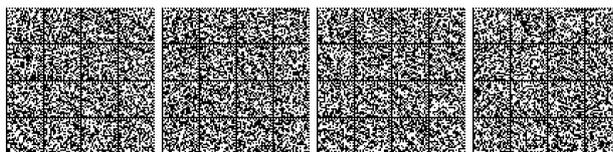
Vista la nota dell'8 marzo 2022, n. 4586, con la quale l'ART ha formulato una serie di richieste istruttorie e documentali propedeutiche all'emissione del richiesto parere, segnalando tra l'altro che la documentazione inviata dal Commissario non è esaustiva e non consente il corretto svolgimento dell'istruttoria e in particolare di verificare l'effettivo inserimento delle disposizioni relative al nuovo sistema tariffario e che il notevole incremento tariffario contemplato nel PEF (crescita annuale del 15,81% a partire dal 2022 per arrivare nel 2030 ad un pedaggio medio che ammonterebbe al 375% di quello oggi vigente) pone seri problemi di sostenibilità per l'utenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2022 con il quale l'Avvocato dello Stato Marco Corsini è stato nominato Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica, delle Autostrade A24 e A25, nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente, per la parte effettuata con contributo pubblico, ai sensi dell'art. 206 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Vista la nota del 6 aprile 2022, n. 9288, con la quale il MIMS-DGVCA ha rappresentato all'ART – tenuto conto che il mandato conferito al Commissario *ad acta* si sostanzia nell'accertamento dei presupposti per «addivenire alla conclusione del procedimento» di «aggiornamento / revisione del Piano economico finanziario» – di ritenere preminente, in tale fase e nel rispetto delle rispettive prerogative, una verifica sulla sostenibilità delle condizioni economico - finanziarie indicate da SdP;

Vista la nota del 13 aprile 2022, n. 9996, con la quale il MIMS-DGVCA ha rappresentato al Commissario *ad acta* di aver riportato all'ART elementi informativi aggiuntivi sulle fasi salienti intervenute e sui parametri caratterizzanti la proposta di PEF ed è stata segnalata l'esigenza, tenuto anche conto del mandato conferito al Commissario *ad acta*, di procedere alla valutazione della proposta di PEF in tempi ristretti, sulla base degli elementi attualmente disponibili, consentendo in tal modo all'amministrazione l'adozione di ogni provvedimento conseguente;

Vista la nota del 21 aprile 2022, n. 10854, con la quale l'ART ha rappresentato di essere ancora in attesa degli elementi necessari per procedere al rilascio del parere di competenza, rilevando altresì la mancanza di ogni riferimento utile in merito agli esiti delle attività di verifica sulla sostenibilità delle condizioni economico-finanziarie indicate da SdP nell'ultima proposta di PEF formulata; verifica che, in quanto attinente in *primis* al rapporto tra concedente e concessionario, non spetta direttamente all'ART svolgere;

Vista la nota del 27 aprile 2022, n. 11955 (acquisita agli atti del DIPE il 28 aprile 2022 con prot. n. 2329), con la quale il Commissario *ad acta* ha chiesto nuovamente l'iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato, la valutazione del PEF ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge del 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la nota del 3 maggio 2022, n. 2423, con la quale SdP ha trasmesso al Commissario *ad acta* una serie di elementi concludendo che «ove anche questo PEF dovesse presentare una qualunque criticità […] la stessa sarebbe dovuta esclusivamente a fatto riconducile e imputabile al concedente (e a codesto Commissario), avendo esso stesso determinato e dettato i principi e tutti i criteri applicativi del PEF a zero investimenti» e che pertanto «la scrivente non avallerà mai la tesi che sia impossibile individuare un nuovo PEF idoneo per la concessione in oggetto» o che si possa «comprovare al Consiglio di Stato che il compito da questo affidato al Commissario *ad acta* sia impossibile da raggiungere»;

Vista la nota del 3 maggio 2022, prot. DICA n. 12455, con la quale il Commissario *ad acta* ha replicato alla nota di SdP assicurando che «le circostanze nelle quali è maturata […] l'ipotesi di PEF predisposta dalla Vs Spett.le Società […] sono state esaustivamente rappresentate a tutti i soggetti» coinvolti nel procedimento;

Visto il parere NARS n. 1 del 4 maggio 2022, che ha evidenziato che il PEF iscritto all'ordine del giorno del Comitato non risulti idoneo a costituire allegato alla convenzione unica della concessione di cui trattasi e segnala l'impossibilità di procedere con l'aggiornamento/revisione del PEF, per le evidenti criticità. Analogamente ha rappresentato l'inammissibilità sia delle proposte pervenute dal 2014 al 2020, che della proposta ricevuta dal Commissario *ad acta* e trasmessa al CIPESS il 5 luglio 2021, e che il tentativo operato nel continuativo sforzo di rinegoziazione da parte del Commissario *ad acta*, coadiuvato da MIMS e MEF, di richiedere al concessionario un PEF senza investimenti comporta, tra l'altro, un insostenibile aumento tariffario del 15,81% all'anno, «nonché la formazione di un non trascurabile valore di subentro al termine della concessione, sulla base di assunzioni ed elaborazioni (peraltro) non verificate dall'ART e che non trovano il pieno riconoscimento, nei dati ivi rappresentati, da parte dei soggetti pubblici competenti»;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria e, in particolare, che:

sotto il profilo tecnico-procedurale:

1. a seguito del complesso e lungo *iter* istruttorio richiamato in premessa e riassunto nelle informative inoltrate a questo Comitato negli anni dal 2017 al 2019, il concessionario ha trasmesso al MIT, il 19 luglio 2019, una proposta contenente cinque scenari diversi per l'aggiornamento/revisione del PEF del periodo regolatorio scaduto e di quello in corso (2019-2023), spiegando che, ai fini della conclusione del procedimento, il cosiddetto «scenario 4» sarebbe stato quello preferibile;

2. l'ART con il suddetto parere n. 8 del 31 luglio 2019, nel rilevare preliminarmente la mancanza dell'atto aggiuntivo, ha rappresentato alcune criticità nell'applicazione del Sistema tariffario ART, in particolare con riferimento alla definizione dei costi totali riferibili all'anno base, alla componente tariffaria di gestione unitaria, al valore di efficienza produttiva utilizzato nella formula del *price cap* e alla remunerazione del prezzo di concessione all'interno del Capitale investito netto, e ha invitato il concedente a valutare gli aspetti relativi alle poste
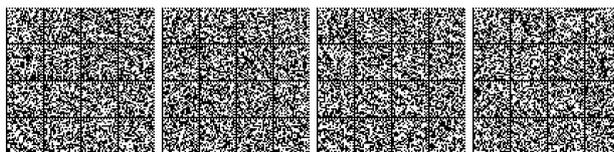
figurative valorizzate nel PEF, evidenziando inoltre che il nuovo termine della concessione, previsto per il 2040, dovrà essere sottoposto al parere preventivo delle istituzioni comunitarie;

3. questo Comitato è stato informato, in occasione della seduta del 1° agosto 2019 in merito alla proposta di PEF trasmessa dal concessionario il 31 luglio 2019 che prevede: investimenti pari a circa 3,1 miliardi di euro, di cui 2 miliardi di euro da contribuzione pubblica e circa 1,1 miliardi di euro in autofinanziamento a carico del concessionario; l'azzeramento del debito residuo verso ANAS; la proroga della scadenza della concessione di dieci anni; un incremento tariffario del 2,5% annuo per il periodo 2020-2022 e del 3,27% annuo per il periodo 2023-2040 e un valore di subentro a fine concessione di oltre 1 miliardo di euro;

4. a seguito della suddetta ordinanza del Consiglio di Stato n. 2413 del 2020, è stato nominato un Commissario *ad acta* per la definizione del procedimento di aggiornamento del PEF. Il Commissario *ad acta* con nota 5 luglio 2021, prot. DICA n. 19436, ha proposto una informativa a questo Comitato;

5. con la nota n. 4322 del 29 luglio 2021, il Capo del DIPE, in qualità di coordinatore del NARS, ha riscontrato la richiesta di informativa, prendendo atto di quanto nella stessa evidenziato e rappresentando la necessità che alcuni aspetti del PEF venissero valutati dai soggetti coinvolti nel procedimento, nel perseguimento dell'interesse pubblico. Infatti, il PEF allegato alla richiesta di tale informativa presentava un piano di investimenti a carico del concessionario dell'ordine di 2,1 miliardi di euro, basato su uno scenario di interventi complessivi dal costo di circa 6,5 miliardi di euro stimato dal Commissario straordinario, in significativo aumento rispetto a precedenti ipotesi considerate in passato dalle amministrazioni e dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. Inoltre tra gli ulteriori elementi del PEF, vi era un valore di subentro ipotizzato nel 2030, anno di scadenza della concessione, di circa 4 miliardi di euro; l'utilizzo delle misure agevolative fiscali, per il tramite dello strumento della defiscalizzazione (previsto dall'art. 18 della citata legge n. 201 del 2011 e regolato dalla delibera CIPE n. 1 del 2013, la quale tuttavia esclude l'utilizzo delle misure di defiscalizzazione per le opere già entrate in esercizio) per 215 milioni di euro fino al 2030 e di ulteriori 2,25 miliardi di euro fino al 2049, nonché l'assunzione del mancato versamento di canoni dovuti ad ANAS nel corso della concessione, sul presupposto inesistente «dell'entrata in vigore di una disposizione normativa»;

6. successivamente in data 29 ottobre 2021, a seguito di interlocuzioni avvenute tra il Commissario *ad acta*, il MIMS, il MEF, è stato richiesto a SdP «di voler considerare ipotesi alternative di PEF, idonee a garantire la situazione di equilibrio, ivi inclusa la possibilità che questo si limiti a regolare la gestione operativa e il pagamento del canone di concessione, escludendo eventuali oneri legati ad investimenti»;

7. SdP in data 16 dicembre 2021 ha, pertanto, trasmesso un PEF senza investimenti a carico della società medesima;

8. successivamente, con la nota 22 dicembre 2021, n. 35540, il Commissario *ad acta* ha chiesto ai Ministeri competenti una verifica preliminare circa l'effettiva rispondenza del predisposto documento ai parametri del PEF e circa la sostenibilità economico finanziaria del Piano, nonché una valutazione in merito alla sostenibilità per l'utenza dei proposti aumenti tariffari;

9. con nota 29 dicembre 2021, n. 33873, il MIMS ha rappresentato che «l'equilibrio del Piano economico finanziario è assicurato esclusivamente attraverso il riconoscimento di un significativo incremento tariffario quantificato in +15,81% annuo dal 2022 al 2030.» Inoltre «Tale variazione tariffaria denota chiari limiti di sostenibilità anche in ragione del livello tariffario attualmente applicato nonché delle istanze manifestate dai rappresentanti degli Enti territoriali» e ha indicato che «il raggiungimento delle condizioni di equilibrio economico attraverso un livello tariffario difficilmente sostenibile anche in considerazione delle limitate percorrenze alternative e delle potenziali riduzione di ricavi che conseguirebbero ad un ulteriore incremento di tariffa (effetto noto come: curva di abbandono)»;

10. con nota 18 gennaio 2022, n. 9000, il MEF ha riscontrato la richiesta del Commissario *ad acta*, evidenziando la necessità delle verifiche tecniche del Ministero concedente «in relazione alla valutazione della coerenza dei parametri di *input* assunti dalla Società ai fini dell'elaborazione del PEF con il quadro normativo e regolamentare di riferimento» e, in particolare, «in merito ai criteri di calcolo del credito da poste figurative adottati dal concessionario, anche alla luce dello studio condotto al riguardo dal Politecnico di Milano nel febbraio 2020 su richiesta del medesimo Ministero, nonché alla corrispondente quantificazione dei valori di *output* – e specificatamente del livello tariffario di equilibrio - in grado di restituire una condizione di equilibrio economico-finanziario del PEF». Tale verifica si rende necessaria in quanto «a fronte del valore delle poste figurative stimato dal Politecnico di Milano, al 31 dicembre 2019, in una forchetta compresa tra 236,7 e 381,6 milioni di euro, la Società quantifica (al 31 dicembre 2020) detto credito di poste figurative in 734,5 milioni di euro, riportando che tale valore è asseverato da primaria società di revisione indipendente. La quantificazione di un minor valore delle poste figurative determinerebbe un adeguamento annuale più contenuto della componente tariffaria di costruzione». Il MEF rappresenta inoltre «la necessità di concludere il procedimento di aggiornamento del PEF, ritenendo pertanto condivisibile l'orientamento espresso dal Commissario *ad acta* di volere procedere nell'*iter* di approvazione del Piano economico-finanziario, sottoponendo alle valutazioni del CIPESS», anche in considerazione che «eventuali interventi di sterilizzazione, in tutto o in parte, del livello tariffario applicato all'utenza potranno comunque essere valutati sul piano politico anche successivamente al perfezionamento dell'*iter* di approvazione del PEF»;

11. con nota 31 gennaio 2022, n. 2597, il Commissario *ad acta* ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato della proposta di PEF senza investimenti a carico del concessionario che prevede au-

menti tariffari del 15,81% all'anno fino al 2030 e un valore di subentro di 565 milioni di euro. Il concessionario, in alternativa all'incremento tariffario, ha formulato l'ipotesi di misure compensative a carico dell'erario pubblico e ha confermato di non ritenere legittima l'ipotesi a zero investimenti richiesta;
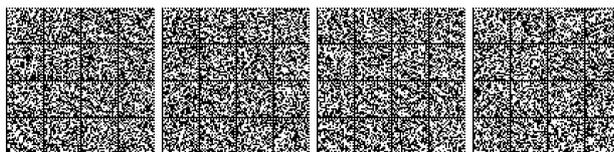
12. con nota 18 febbraio 2022, n. 879, il DIPE ha richiesto documentazione integrativa, tra cui il parere dell'ART;

13. la conseguente proposta del concessionario è stata trasmessa dal Commissario *ad acta* all'ART al fine dell'espressione del parere di competenza;

14. con nota 8 marzo 2022, n. 4586, l'ART ha formulato una serie di richieste istruttorie e documentali propedeutiche all'emissione del parere, segnalando, tra l'altro, l'incompletezza della documentazione inviata dal Commissario e di verificare l'effettivo inserimento delle disposizioni relative al nuovo sistema tariffario e che il notevole incremento tariffario contemplato nel PEF pone seri problemi di sostenibilità per l'utenza;

15. con successive note del 6 aprile 2022, n. 4586, e 13 aprile 2022, n. 9996, il MIMS ha, rispettivamente, rappresentato all'ART di ritenere preminente in tale fase e, nel rispetto delle rispettive prerogative, una verifica sulla sostenibilità delle condizioni economico - finanziarie indicate da SdP, e ha riportato all'ART ulteriori elementi informativi;

16. con nota del 21 aprile 2022, n. 10854, l'ART ha rappresentato di essere ancora in attesa degli elementi necessari per procedere al rilascio del parere di competenza, rilevando inoltre la mancanza di ogni riferimento utile in merito agli esiti delle attività di verifica sulla sostenibilità delle condizioni economico-finanziarie indicate da SdP nell'ultima proposta di PEF formulata;

17. con nota 27 aprile 2022, n. 11955, il Commissario *ad acta*, in assenza del suddetto parere ART, ha reiterato la richiesta di iscrizione all'OdG del CIPESS, inviando la propria relazione istruttoria aggiornata, corredata dei relativi allegati;

18. il parere NARS n. 1 del 4 maggio 2022 ha evidenziato che il PEF iscritto all'OdG del Comitato non risulti, allo stato, idoneo a costituire allegato alla convenzione unica della concessione di cui trattasi e segnala inoltre l'impossibilità - allo stato degli atti - di procedere con l'aggiornamento/revisione del PEF, per le evidenti criticità ivi descritte, e che, tenuto conto della ricostruzione della vicenda dall'anno 2014 ad oggi, le proposte di aggiornamento/revisione del PEF, elaborate a cura del concessionario nel corso del tempo, si sono costantemente caratterizzate per una valutazione di loro non ammissibilità espressa da parte delle amministrazioni interessate nelle diverse sedi e nei diversi periodi, per le seguenti principali motivazioni spesso anche cumulativamente argomentate:

di incompatibilità con il quadro regolatorio applicabile;

di non conformità con la legislazione vigente;

di insostenibilità per la finanza pubblica;

di non sostenibilità tariffaria;

oltre a segnalare le carenze documentali e procedimentali descritte nel parere, tra le quali l'assenza agli atti dello schema di atto aggiuntivo e dei relativi allegati, ad esclusione dei PFF/PFR, e del parere della competente ART;

sotto l'aspetto economico-finanziario:

1. il PEF (datato 16 dicembre 2021) si sviluppa su un orizzonte temporale di dieci anni (dal 2021 al 2030, con 2019 anno base e 2020 anno ponte);

2. il Capitale investito netto (CIN) iniziale al 31 dicembre 2013 è stato calcolato dalla società in 1.000,2 milioni di euro, al lordo del prezzo di concessione non ammortizzato. Il CIN al netto del prezzo di concessione considerato nel PFR all'anno ponte 2020 è di 571 milioni di euro, ma la modalità di calcolo presenta delle criticità segnalate dai Ministeri competenti, dall'ART e dal NARS;

3. il saldo delle poste figurative per il periodo 2014-2020 è stato calcolato dalla società concessionaria fino al 31 dicembre 2020, in un valore pari a 734,5 milioni di euro, benché il *report* specialistico del Politecnico di Milano lo aveva stimato, al 31 dicembre 2019, in una forchetta compressa tra 236,7 e 381,6 milioni di euro;

4. non sono previsti investimenti a carico del concessionario, essendo il PEF basato sull'ipotesi che gli investimenti per la riqualificazione dell'intero corridoio autostradale dovrebbero essere realizzati da parte del commissario straordinario, interamente con fondi pubblici;

5. il tasso di remunerazione di capitale investito nominale, di seguito WACC, è pari al 7,09%, come individuato dalla delibera ART n. 66 del 2019;

6. nel PEF il TIR nominale da sistema tariffario previgente è individuato pari al 8,28%, sulla base di ipotesi che presentano profili di criticità segnalate nel corso del tempo dalle amministrazioni competenti e dal NARS;

7. il fattore di efficientamento pari al 19,61%, definito dall'ART, viene raggiunto nell'arco di due periodi regolatori (2021-2030), prevedendo un efficientamento annuale pari al 2,16%, poiché il concessionario ha ritenuto che «non è raggiungibile nell'arco di un solo quinquennio considerando le limitazioni normative e regolamentari che la Società deve rispettare»;

8. il tasso di inflazione considerato nel PEF è pari all'1,50% per il 2021-2030;

9. le tariffe per veicoli leggeri classe A crescono da 7,99 centesimi di euro/Km nel 2021 a 29,935 centesimi di euro/Km nel 2030 e, per veicoli pesanti da 18,820 centesimi di euro/Km nel 2021 a 70,509 centesimi di euro/Km nel 2030, con un incremento tariffario linearizzato annuo del 15,81%;

10. le stime di traffico, che prevedono un incremento del traffico stimato da 1.705,180 milioni di veicoli per chilometro nel 2021 a 2.102,970 milioni di veicoli nel 2030, ad un livello significativamente superiore al livello pre-COVID (1.927,783 nel 2019), e forniscono i dati a consuntivo sul 2020, anno nel quale si sono realizzati i maggiori impatti di riduzione del traffico autostradale dovuti alla pandemia da COVID-19. Il tasso di crescita annuale composto (CAGR) del traffico del periodo 2019 (Anno Base) - 2030 (fine concessione di SdP) è 0,25%; non è rilevabile se le previsioni di traffico, sviluppate dalla società STEER e datate marzo 2021, tengano con-

to della riduzione della domanda di transito che verrebbe causata dall'aumento previsto delle tariffe tra il 2021 e il 2030 (+275% per i veicoli leggeri), cosiddetta curva di abbandono, oltre che del calo in corso della popolazione di Lazio e Abruzzo (complessivamente circa -100.000 persone tra il 2017 e il 2022, secondo i dati Istat);

11. aumento dei ricavi da pedaggio da 147,933 milioni di euro nel 2021 a 683,524 milioni di euro nel 2030, pari a +362% (il livello pre-COVID del 2019 era di 162,592 milioni di euro);

12. valore di subentro al 2030 di 565 milioni di euro;

13. quantificazione effetto COVID dal concessionario in 43,374 milioni di euro, relativamente ai soli mesi marzo-giugno del 2020, cui si aggiungono 16,228 milioni nel 2021 («ricavi COVID 2021»), che il concessionario propone di coprire includendoli tra i costi imputati nella componente della tariffa oneri integrativi;

14. costi di manutenzione ordinaria di 28,185 milioni di euro all'anno dal 2022 al 2030, che secondo il concessionario non tengono conto di maggiori oneri manutentivi derivanti dai ritardi nella realizzazione di investimenti, e interventi di natura straordinaria che andrebbero finanziati separatamente e in aggiunta e per i quali sollecita contributi pubblici o compensazione con altri oneri a carico del concessionario;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento di questo Comitato, di cui alla delibera CIPE 20 dicembre 2019, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)», così come modificata dalla delibera di questo stesso Comitato 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Considerato che dal 2014 ad oggi, a fronte di elevati costi per la messa in sicurezza antisismica dell'infrastruttura e del limitato traffico autostradale, il concessionario ha formulato molteplici proposte di aggiornamento/revisione del PEF, costantemente ritenute non ammissibili dalle varie amministrazioni competenti nelle varie sedi per una combinazione variabile di ragioni, perché o non conformi alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento o al quadro regolatorio, o per la non sostenibilità per la finanza pubblica, direttamente o indirettamente, e/o per la non sostenibilità tariffaria, e/o perché includevano proposte di azzeramento dei debiti nei confronti di ANAS o richieste di contributi pubblici diretti o di elevati valori di subentro a fine concessione e che l'ART e la Commissione europea, quando si sono espresse sulle diverse proposte, hanno rappresentato criticità in merito e che le precedenti informative rese a questo Comitato hanno reso conto delle numerose proposte discusse in contraddittorio tra concessionario e concedente;

Vista la nota del 5 maggio 2022, n. 2484, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito MEF, posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

su proposta del Commissario *ad acta*;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, comma 10, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di Vice Presidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età;

Considerato che, all'apertura dell'odierna seduta, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, risulta essere, tra i presenti, il Ministro componente più anziano e che, dunque, svolge le funzioni di Presidente del Comitato, ai sensi dell'art. 4, comma 12-*quater* del citato decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

Considerato il dibattito svoltosi in seduta, con la valutazione negativa rispetto alla proposta di Piano economico finanziario manifestata dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e dal rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze e la segnalazione da parte del Presidente della Regione Abruzzo sull'insostenibilità per la popolazione dell'aumento tariffario ipotizzato nella proposta di PEF in questione;

Delibera:

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 1 del decreto-legge n. 201 del 2011, e facendo proprie le considerazioni e le conclusioni del parere NARS n. 1 del 2022, è formulato parere sfavorevole in ordine alla proposta in oggetto di aggiornamento/revisione del Piano economico finanziario alla luce di quanto sopra, ciò in linea con l'inammissibilità delle proposte di aggiornamento/revisione del Piano economico finanziario presentate dal concessionario dal 2014 ad oggi, tutte caratterizzate da diverse combinazioni di rilevanti criticità in ordine alla sostenibilità degli impatti diretti o indiretti sulla finanza pubblica e dei profili tariffari, nonché in ordine alle condizioni di compatibilità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria e al quadro regolatorio di riferimento.

2. Il MIMS provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi alla concessione in esame.

Roma, 5 maggio 2022

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con funzioni di Presidente
GIOVANNINI

Il Segretario
TABACCI

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1153

22A04237
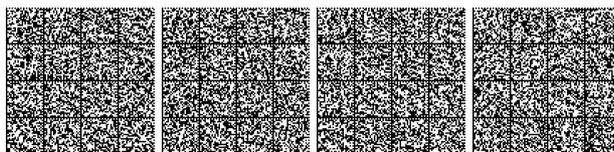
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di olmesartan medoxomil e amlodipina, «Olmesartan e amlodipina HCS».

Estratto determina AAM/PPA n. 549/2022 del 13 luglio 2022

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale OLMESARTAN E AMLODIPINA HCS (A.I.C. 045340) per le confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia: tipo II, C.I.4: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo per aggiungere informazioni di sicurezza riguardo l'uso concomitante di Amlodipina con inibitori m TOR, aggiornamento della categoria farmacoterapeutica relativa all'ATC *code* ed adeguamento alla linea guida eccipienti.

Paragrafi impattati dalle modifiche: 4.4, 4.5, 4.8, 5.1 e 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo.

Adeguamento all'ultima versione del QRD *template*.

Modifiche editoriali minori.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Codice pratica: VC2/2019/420.

Titolare A.I.C.: HCS BVBA (codice SIS 3377).

Numero procedura: HU/H/0487/001-003/II/011.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A04224

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazioni delle funzioni della titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Tacna (Perù).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La sig.ra Luciana Patricia Biondi Acosta, Agente consolare onorario in Tacna (Perù), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lima degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lima delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lima dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lima degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Lima;

f) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lima delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

g) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Lima;

h) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lima della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Lima e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Lima delle ricevute di avvenuta consegna;

j) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lima della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Lima, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

k) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Lima;

l) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Lima;
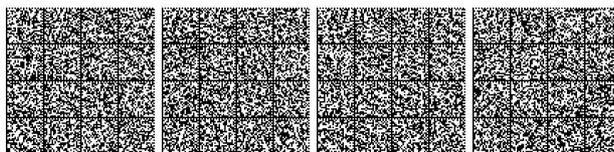
m) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Lima dello schedario dei connazionali residenti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2022

Il direttore generale: VARRIALE

22A04222

Limitazioni delle funzioni del titolare del consolato onorario in Aberdeen (Regno Unito).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Federico Porrera, Console onorario in Aberdeen (Regno Unito), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Edimburgo;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Edimburgo;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Edimburgo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Edimburgo delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Edimburgo;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Edimburgo e restituzione al Consolato generale d'Italia in Edimburgo delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Edimburgo;

q) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Edimburgo della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Edimburgo, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Edimburgo;

s) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze del Consolato generale d'Italia in Edimburgo, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

t) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

u) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Edimburgo della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato generale d'Italia in Edimburgo;

v) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Edimburgo;

w) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Edimburgo dello schedario dei connazionali residenti;

x) tenuta dello schedario delle firme delle Autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2022

Il direttore generale: VARRIALE

22A04223

MINISTERO DELL'INTERNO

Assegnazione dei contributi in favore dei comuni per la costruzione di opere per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale contenuto «I decreti», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 18 luglio 2022, con i relativi allegati 1 e 2, recante: «Assegnazione dei contributi in favore dei comuni per la costruzione di opere per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio ai sensi dell'art. 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'articolo 20 del decreto-legge del 6 novembre 2021 n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233».

22A04296
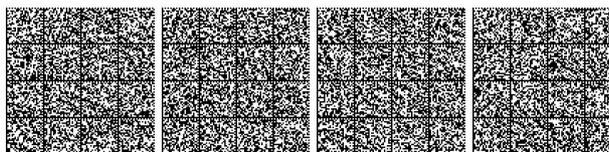
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Pubblicazione sul sito web del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del decreto 19 luglio 2022, relativo al Bando per l'annualità 2022 del «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a stututo speciale.».

Si comunica che sul sito www.affariregionali.it in data 19 luglio 2022, è stato pubblicato il decreto del Dipartimento per gli affari regionali 19 luglio 2022 relativo al bando per l'annualità 2022 del «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale».

Le domande vanno presentate, a pena di esclusione, entro i novanta giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto sul sito www.affariregionali.it indicata nel sito stesso.

Si ricorda che, per la presentazione delle domande e dei progetti, i comuni sono tenuti ad utilizzare le schede pubblicate in allegato al decreto.

Comunicazioni o richieste di chiarimento, possono essere inoltrate alla casella di posta del Dipartimento affari regionali e autonomie: affariregionali@pec.governo.it

22A04238

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-175) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00